


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 04/09/2018 N. 1

Nomina di due componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, in sostituzione dei componenti decaduti dalla carica, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) pag. 5

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Adempimenti di cui alla legge 05.07.1982 n. 441, legge regionale 30.12.1982 n. 53 e successive modificazioni, aggiornate ai sensi dell'art. 15 bis legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3.

Dichiarazioni relative allo stato patrimoniale e reddituale dei Consiglieri regionali uscenti e dei Consiglieri regionali subentranti a seguito delle elezioni parlamentari intervenute nell'anno 2018.

(Pubblicata su Supplemento al BU n. 40 del 03/10/2018)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 737

Modifiche ed integrazioni alle "Disposizioni di attuazione delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla l.r. 32/2014" pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 742

PSR Liguria 2014 - 2020: bando per la presentazione delle proposte formative e delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla misura M1.1 “attività formativa”. importo euro 1.750.000,00. pag. 67

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 750

Adesione della Regione Liguria all’accordo per il credito 2015 per la sospensione dei debiti delle pmi verso il sistema creditizio pag. 69

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 751

Emergenza crollo Ponte Morandi. Sospensione debiti pmi colpite dall’evento relativi agli interventi agevolativi regionali. pag. 72

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 754

Comune di Sarzana - Verifica assoggettabilità a VAS ex art.13 l.r. n. 32/2012 e s.m. per intervento di Riqualificazione e recupero di fabbricato commerciale esistente in variante al PRG fra via Variante Cisa e via Pecorina. Esclusione pag. 74

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 755

“OCM VINO Promozione nei Paesi terzi: Avviso per la presentazione progetti campagna 2018-2019” pag. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/09/2018 N. 756

Preso d’atto delle decisioni del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale nell’incontro del 19 settembre 2018 e approvazione modalità attuative strumento agevolativo di garanzia pag. 81

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/09/2018 N. 757

Approvazione delle disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche relative all’agricoltura ed alla pesca a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 a Genova, del 14/8/2018. pag. 84

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 13/09/2018 N. 1226

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011– € 140.000,00 (26 Provvedimento) pag. 90

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 13/09/2018 N. 1227

Reiscrizione di economie di spesa vincolata sul bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi art. 51 del D.Lgs. 118/2011 \u2013 euro 1.366.457,00 (2° provvedimento) pag. 93

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 20/09/2018 N. 1364

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011– € 10.000,00 (27° provvedimento) pag. 101

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 20/09/2018 N. 1365

Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018- 2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 – € 132.000,00 (12 Provvedimento) pag. 104

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 12/09/2018 N. 1217

L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "MACONDO TRE", con sede in Sarzana (La Spezia) pag. 107

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 12/09/2018 N. 1218

L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "PORTO FRANCO LA SPEZIA", con sede in La Spezia pag. 108

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 12/09/2018 N. 1222

L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle odv, dell'Associazione "WWF LA SPEZIA", con sede in La Spezia. pag. 109

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 12/09/2018 N. 1223

L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle odv, dell'Associazione "TERANGA", con sede in Genova . .pag. 110

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 12/09/2018 N. 1224

L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle odv, dell'Associazione "FIR-CB PROVINCIA GENOVA", con sede in Genovapag. 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 04/09/2018 N. 1

Nomina di due componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, in sostituzione dei componenti decaduti dalla carica, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) che disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 1/2011 che, dettando disposizioni in merito alla composizione del Consiglio delle Autonomie Locali, prevede che lo stesso sia composto, tra l'altro, da dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 6 del 1° ottobre 2015, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO delle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio delle Autonomie locali del Sindaco del comune di Dolceacqua, Sig. Fulvio Gazzola;

CONSIDERATO che, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel giorno 10 giugno 2018, il Sig. Ferdinando Giordano è decaduto dalla carica di sindaco del Comune di Vallecrosia;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2011, nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro due anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale e che decorso il biennio predetto, si rinnova la procedura prevista ai commi 2 e 3;

VISTA la nota della Provincia di Imperia prot. PEC N. 19749 del 27 luglio 2018 di trasmissione del verbale dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia, dalla quale risultano eletti il Sig. Antonio Fimmanò, Sindaco del Comune di Soldano e il Sig. Valerio Ferrari, Sindaco del Comune di Terzorio;

ACQUISITI conseguentemente i nominativi dall'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia, di cui alla sopra richiamata nota della Provincia di Imperia;

RITENUTO necessario procedere alla nomina dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 1/2011, in sostituzione dei componenti decaduti dalla carica;

DECRETA

- di nominare, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 1/2011, acquisiti i nominativi dalla Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia, di cui alle premesse che si intendono qui richiamate, componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, il Sig. Antonio Fimmanò, Sindaco del Comune di Soldano e il Sig. Valerio Ferrari, Sindaco del Comune di Terzorio, quali componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per la Provincia di Imperia, eletti dalla Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia, in sostituzione dei Sigg. Fulvio Gazzola e Ferdinando Giordano, decaduti dalla carica;
- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Alessandro Piana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 737

Modifiche ed integrazioni alle “Disposizioni di attuazione delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ad uso turistico di cui alla l.r. 32/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale approvi le disposizioni attuative della legge medesima;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 5 maggio 2017, con la quale sono state approvate le “Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)”;

VISTO l'articolo 5 delle citate disposizioni di attuazione la cui rubrica recita “Altezze e volumi” ed in particolare il comma 6 che riguarda i parametri di altezze e volumi di unità abitative poste nei sotto tetti;

CONSIDERATO che in occasione dell'applicazione delle citate disposizioni sono emerse casistiche in relazione alle quali si ritiene necessario - al fine di pervenire ad una più precisa applicazione della norma - integrare il citato comma 6 con il periodo di seguito esposto analogo a quello già previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo di cui trattasi per le unità abitative che non sono localizzate nei sotto tetti:

“Il rapporto tra la superficie dei serramenti esterni e la superficie delle unità abitative deve essere pari o superiore a un sedicesimo. In tali casi il volume minimo delle unità abitative deve essere quello risultante dal prodotto tra le altezze di cui ai commi 1 e 2 e le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15, 17, 19 e 24.”;

STABILITO pertanto che il comma 6, dell'articolo 5, a seguito dell'integrazione sopra indicata si presenta con la seguente formulazione:

6. Nei casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta minima - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - è fissata in metri 2,30 riducibili a metri 2,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alle presenti disposizioni attuative non può essere inferiore a metri 1,50 riducibili a metri 1,30 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Per gli edifici posti a quota superiore a 700 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta minima può essere ridotta a metri 2,10 ulteriormente riducibili a metri 2,00 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alla presente disposizione attuativa, non può essere inferiore a metri 1,30 riducibili a metri 1,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Il rapporto tra la superficie dei serramenti esterni e la superficie delle unità abitative deve essere pari o superiore a un sedicesimo. In tali casi il volume minimo delle unità abitative deve essere quello risultante dal prodotto tra le altezze di cui ai commi 1 e 2 e le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15, 17, 19 e 24.

ATTESO altresì che le citate disposizioni di attuazione contengono al Titolo III recante titolo “Ricettività Diffusa” la disciplina relativa alla tipologia ricettiva alberghiera denominata albergo diffuso, nonché la disciplina relativa all'attribuzione della denominazione aggiuntiva di ospitalità diffusa;

DATO ATTO che tale disciplina contenuta nelle citate disposizioni;

- al comma 3, dell'articolo 29 recita “Gli alberghi diffusi, ai fini della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella “AD”;
- L'articolo 35 recita “L'ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa per le singole strutture costituenti, offre i servizi minimi e possiede le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella tabella “OD” allegata alle presenti disposizioni attuative”;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento di cui alle citate disposizioni attuative, anche a seguito del contributo apportato dai soggetti uditi, erano stati predisposti i seguenti documenti:

- la Tabella “AD” relativa ai requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi;
- la Tabella “OD” relativa ai servizi minimi, dotazioni e impianti che devono possedere le strutture ricettive costituenti le forme di ospitalità diffusa per consentire l'attribuzione della specifica denominazione aggiuntiva;

e che, per mero errore materiale, dette tabelle non risultano allegare alla DGR n. 346/2017;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno approvare il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 5 e le suddette tabelle “AD” e “OD”, rispettivamente allegati A, B e C al presente provvedimento;

RITENUTO altresì necessario predisporre e approvare il testo coordinato delle “Disposizioni di attuazione delle altre strutture ricettive di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” – Allegato D) - mediante l’inserimento delle ridette tabelle e del novellato comma 6 dell’articolo 5. ;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche dell’Occupazione, Trasporti, Turismo e Personale;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa di approvare:

- la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 5 delle disposizioni di attuazione inerenti la disciplina delle altre strutture ricettive di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32, approvate con D.G.R. n. 346 del 5 maggio 2017, allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - la Tabella “AD” relativa ai requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi, allegato B) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - la Tabella “OD” relativa ai servizi minimi, dotazioni e impianti che devono possedere le strutture ricettive costituenti le forme di ospitalità diffusa per consentire l’attribuzione della specifica denominazione aggiuntiva, allegato C) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - il Testo coordinato delle “Disposizioni di attuazione delle altre strutture ricettive di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” – Allegato D) - con l’inserimento delle ridette tabelle e del novellato comma 6 dell’articolo 5.
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato "A"

Modifiche e integrazioni alle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

Articolo 1

(Modifica al comma 6 dell'articolo 5 delle "Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)." approvato con DGR 346 del 5 maggio 2017)

1. Il comma 6 dell'art. 5 delle Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 è sostituito dal seguente:
 6. Nei casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta minima - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - è fissata in metri 2,30 riducibili a metri 2,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alle presenti disposizioni attuative non può essere inferiore a metri 1,50 riducibili a metri 1,30 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Per gli edifici posti a quota superiore a 700 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media interna netta minima può essere ridotta a metri 2,10 ulteriormente riducibili a metri 2,00 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alla presente disposizione attuativa, non può essere inferiore a metri 1,30 riducibili a metri 1,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Il rapporto tra la superficie dei serramenti esterni e la superficie delle unità abitative deve essere pari o superiore a un sedicesimo. In tali casi il volume minimo delle unità abitative deve essere quello risultante dal prodotto tra le altezze di cui ai commi 1 e 2 e le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15, 17, 19 e 24.

Allegato "B"

ALLEGATO "AD"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "ALBERGHI DIFFUSI"	Livelli di Classifica (stelle)		
		*** (3)	**** (4)	***** (5)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria			
1.01.1	assicurato 24/24 ore, di cui 12 ore con almeno un addetto in via esclusiva per ciascun servizio (6)			X
1.01.2	assicurato 24/24 ore, di cui 12 ore con un addetto in via esclusiva (6)		X	
1.01.3	assicurati 24/24 ore, di cui 12 ore con almeno un addetto (7)	X		
1.02	Servizio di notte			
1.02.1	portiere di notte		X	X
1.02.2	addetto disponibile (7)(23)	X		
1.03	Servizio informazioni turistiche (8)			
1.03.1	assicurato nell'orario e con personale del ricevimento	X	X	X
1.04	Servizio custodia valori			
1.04.1	in cassette di sicurezza nelle camere		X	X
1.04.2	in cassette di sicurezza nel 50% delle camere	X		
1.04.3	in cassaforte dell'albergo	X	X	X
1.05	Trasporto interno dei bagagli nel caso di unità abitative raggiungibili con autovettura			
1.05.1	assicurato 24/24 ore a cura del personale di cui 16 ore a cura del personale addetto (7)			X
1.05.2	assicurato 16/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (9)		X	
1.05.3	assicurato 8/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (9)	X		
1.06	Trasporto dei bagagli dall'area parcheggio alle unità abitative qualora non raggiungibili da autovettura (9)			
1.06.1	assicurato 24/24, su richiesta della clientela			X
1.06.2	assicurato 16/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela		X	
1.06.3	assicurato 8/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela	X		
1.07	Servizio di prima colazione (10)(11)			
1.07.1	servizio in camera a chiamata (negli orari di erogazione del servizio)		X	X
1.07.2	In sala apposita			X
1.07.3	In locale/area destinata ad altri usi	X	X	
1.08	Servizio di bar nella sala/area ove è ubicato l'impianto (10)(11)			
1.08.1	assicurato 12/24 ore con addetto in via esclusiva (6) nelle restanti ore con addetto (7)			X
1.08.2	assicurato 12/24 ore con addetto in via esclusiva (6) e 8 ore con addetto (7)		X	
1.08.3	assicurato 8/24 ore con addetto (7)	X		

1.09	Servizio di bar nei locali/aree comuni (10)(11)			
1.09.1	assicurato 12/24 ore con addetto (7)		X	X
1.09.2	assicurato 8/24 ore (9)	X		
1.10	Servizio di bar nelle camere			
1.10.1	100% delle camere con frigobar e con servizio assicurato 12/24 ore a cura di addetto (7)			X
1.10.2	100% delle camere con frigobar e con servizio assicurato 8/24 ore a cura di addetto (7)		X	
1.10.3	assicurato 6/24 ore (9)	X		
1.11	Servizio ristorante (11)(12)			
1.11.1	servizio ristorante in locale apposito		X	X
1.11.2	servizio ristorante in sale/aree destinate anche ad altri usi	X		
1.12	Servizio di ristorante in camera (12)			
1.12.1	negli orari in cui viene effettuato il servizio ristorazione			X
1.13	Divise per il personale			
1.13.1	divise per il personale con targhette	X	X	X
1.14	Lingue estere correntemente parlate (13)(14)			
1.14.1	dal gestore o direttore 3 lingue tra cui l'inglese			X
1.14.2	dal gestore o direttore 2 lingue tra cui l'inglese		X	
1.14.3	dal gestore o direttore la lingua inglese	X		
1.14.4	dai capi servizio sala e ricevimento 2 lingue tra cui l'inglese		X	X
1.14.5	dai capi servizio sala e ricevimento l'inglese	X		
1.15	Servizio di centralino telefonico			
1.15.1	assicurato dal personale 24/24	X	X	X
1.16	Servizio sveglia	X	X	X
1.17	Cambio biancheria nelle camere o nei locali bagno annessi (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)			
	lenzuola e federe			
1.17.1	tutti i giorni (24)		X	X
1.17.2	ad ogni cambio del cliente e almeno 3 volte alla settimana	X		
	asciugamani e asciugatoi da bagno			
1.17.3	tutti i giorni	X	X	X
1.18	Lavatura e stiratura biancheria ospiti			
1.18.1	resa entro 24 h escluso festivi se consegnata prima delle ore 9		X	X
1.19	Pulizia nelle camere			
1.19.1	una volta al giorno con riassetto pomeridiano		X	X
1.19.2	una volta al giorno	X		
1.20	Esposizione prodotti tipici			
1.20.1	garantita mediante convenzione con esercizio pubblico preesistente caratterizzato da cucina tipica, ovvero fornita dal gestore dell'albergo diffuso in locale apposito	X	X	X
1.21	Servizio degustazione prodotti tipici			
1.21.1	disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizi pubblici o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze	X	X	X
1.22	Organizzazione del tempo libero			

1.22.1	garantita, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutte le camere	X	X	X
2.02	Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale delle camere dell'albergo			
2.02.1	il 100 %		X	X
2.02.2	Il 100% delle camere fino alla capacità ricettiva minima di cui all'art. 30, comma 2; il 50% delle camere oltre la capacità ricettiva minima	X		
2.03	Locali bagno comuni			
2.03.1	uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato e comunque almeno uno ogni organismo edilizio con camere non dotate di bagno privato	X		
2.04	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni			
2.04.1	In tutto l'esercizio	X	X	X
2.05	Riscaldamento in caso di apertura dal 1/10 al 30/4 obbligatorio			
2.05.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.06	Aria condizionata (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad un'altezza s.l.m. >500 mt.) (15)			
2.06.1	in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere	X	X	X
2.07	Ascensore per i clienti (15)			
2.07.1	qualunque sia il numero dei piani			X
2.07.2	per gli alberghi diffusi con progetti già avviati – o derivanti da conversione di alberghi tradizionali esistenti – con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X	
2.07.3	per i nuovi alberghi diffusi con locali oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)	X	X	
2.08	Dotazioni delle camere			
2.08.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, cestino, sgabello per bagagli (l'armadio, il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) dell'artigianato locale	X	X	X
2.08.2	specchio	X	X	X
2.08.3	lampada da comodino	X	X	X
2.08.4	ulteriore punto luce per leggere o scrivere	X	X	X
2.08.5	scrittoio (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.08.1	X	X	X
2.08.6	specchio con presa corrente in camere non dotato di bagno	X		
2.09	Accessori nelle camere			
2.09.1	necessario per cucito		X	X
2.09.2	documentazione sull'albergo e sulla località e necessario per scrivere		X	X
2.10	Accessori nei bagni privati			
2.10.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona		X	X
2.10.2	bagno schiuma – shampoo – riserva sapone	X	X	X

2.10.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.10.4	asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.10.5	specchio a lente			X
2.10.6	cestino rifiuti – sacchetti igienici - sgabello	X	X	X
2.10.7	carta igienica e riserva	X	X	X
2.10.8	asciugacapelli	X	X	X
2.10.9	accappatoio da bagno		X	X
2.10.10	salvietta pulisciscarpe	X	X	X
2.11	Accessori nei bagni comuni			
2.11.1	carta igienica con riserva	X	X	X
2.11.2	sapone	X	X	X
2.11.3	salviette o altro sistema alternativo	X	X	X
2.11.4	cestino per rifiuti	X	X	X
2.12	Poltrone nelle camere			
2.12.1	una per posto letto			X
2.12.2	una per camera		X	
2.13	Televisione			
2.13.1	ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere		X	X
2.13.2	TV color in tutte le camere	X	X	X
2.13.3	in sala/area comune	X	X	X
2.14	Chiamata del personale			
2.14.1	chiamata telefonica diretta	X	X	X
2.15	Telefono nelle camere			
2.15.1	abilitato alla chiamata esterna	X	X	X
2.16	Connessioni informatiche			
2.16.1	connessione internet nelle camere (17)		X	X
2.16.2	internet point	X	X	X
2.16.3	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.17	Linee telefoniche esterne (22)			
2.17.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X
2.18	Servizio fax a disposizione della clientela	X	X	X
2.19	Locali di servizio (offices) ai piani			X
2.20	Aree/sale di uso comune (18)			
2.20.1	di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a metri quadrati 2 per ognuno dei primi venti posti letto, metri quadrati 0,5 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, metri quadrati 0,25 per ogni posto letto oltre il quarantesimo maggiorata del 10%	X		
2.20.2	come 2.20.1 maggiorata del 30%		X	
2.20.3	come 2.20.1 maggiorata del 50%			X
	Sala ristorante			
2.20.4	in sale/aree comuni anche ad altri usi	X	X	X
	Bar			
2.20.5	banco bar posto in sala/area separata (19)		X	X
2.20.6	banco bar posto in sala/area comune (19)	X		
2.21	Servizi igienici locali comuni			
2.21.1	per le nuove strutture servizi igienici di pertinenza dei locali comuni e di somministrazione di alimenti e bevande, divisi per sesso	X	X	X

2.21.2	per le strutture esistenti servizio igienico di pertinenza dei locali comuni e di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso	X	X	X
2.22	Attrezzature per il tempo libero: incentivare la pratica di sport e comportamenti "sostenibili" di fruizione del territorio, mettendo a disposizione – direttamente o indirettamente – degli ospiti biciclette, attrezzatura sportiva ed escursionistica, guide e materiale informativo.	X	X	X
2.23	Locale di deposito a servizio della clientela: almeno n. 1 deposito all'interno del centro storico o nelle sue immediate vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette e altre attrezzature sportive	X	X	X
2.24	Segnaletica nello spazio urbano: ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall'ufficio ricevimento (20)	X	X	X
2.25	Dotazione di contenitori per la raccolta differenziata	X	X	X
3	CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA			
3.01	Posti di parcheggio destinati alla clientela, ubicati nella struttura o nelle adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale del numero delle camere (21			
3.01.1	pari al 60% delle camere			X
3.01.2	pari al 40% delle camere		X	
3.01.3	pari al 10% delle camere	X		

4	Dotazioni e servizi complementari	
	Le strutture classificate a 4 stelle devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:	40
	Le strutture classificate a 5 stelle devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:	70
		PUNTI
4.01	<input type="checkbox"/> 20% di camere con superficie superiore a 19 metri quadrati;	10
4.02	<input type="checkbox"/> 10% di suite sul complesso delle unità abitative;	8
4.03	<input type="checkbox"/> 50% di camere insonorizzate (certificazione tecnica);	10
4.04	<input type="checkbox"/> 50% di camere per non fumatori;	8
4.05	<input type="checkbox"/> 30% di camere con angolo the/caffè;	8
4.06	<input type="checkbox"/> 30% di camere dotate di balconi e terrazzi;	10
4.07	<input type="checkbox"/> terrazze elioterapiche;	10
4.08	<input type="checkbox"/> affaccio diretto sul mare;	8
4.09	<input type="checkbox"/> giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati a camera comunque non inferiore a 75 metri quadrati;	12
4.10	<input type="checkbox"/> spiaggia privata;	15
4.11	<input type="checkbox"/> roof garden/terrazza panoramica;	12
4.12	<input type="checkbox"/> piscina (coperta – scoperta);	15
4.13	<input type="checkbox"/> sauna;	8
4.14	<input type="checkbox"/> vasca idromassaggio in locale ad uso comune;	8
4.15	<input type="checkbox"/> sala con attrezzi da palestra di almeno 15 metri quadrati;	10
4.16	<input type="checkbox"/> sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati;	8
4.17	<input type="checkbox"/> impianto sportivo (tennis, calcio, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf, impianto polivalente);	15
4.18	<input type="checkbox"/> sala riunioni almeno 20 posti;	10

4.19	<input type="checkbox"/> centro benessere;	20
4.20	<input type="checkbox"/> sala congressi;	20
4.21	<input type="checkbox"/> rivendita interna (giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli);	5
4.22	<input type="checkbox"/> punto espositivo e promozione di prodotti artigianali, agricoli, floreali ed enogastronomici;	5
4.23	<input type="checkbox"/> utilizzo di sistemi di booking online;	8
4.24	<input type="checkbox"/> asciugamani spiaggia/piscina.	

Note:

- (3) obbligatorio per il livello tre stelle.
- (4) obbligatorio per il livello quattro stelle.
- (5) obbligatori per il livello cinque stelle.
- (6) Per personale addetto in via esclusiva si intende la persona o le persone addette esclusivamente ad un determinato servizio.
- (7) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio.
- (8) Il personale della reception deve poter fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento, anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti:
 - a) Possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura alberghiera e la destinazione richiesta;
 - b) Conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura alberghiera, essere in possesso del relativo materiale informativo;
 - c) Conoscere in profondità il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari Aggiornati del servizio.
- (9) Nel caso di servizio assicurato senza specifiche, il servizio si intende garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
- (10) Per le strutture classificate 3 e 4 stelle tale servizio può essere fornito mediante convenzione con esercizio pubblico localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze – comunque entro la distanza di 250 metri pedonali dal locale ricevimento – ovvero fornito nei locali della struttura a cura del personale addetto. In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando la priorità a quelli specifici della zona.
- (11) Nel caso in cui si ricorra a convenzione con esercizio pubblico esterno, il servizio dovrà essere garantito per un numero di ore non inferiori a quanto previsto ai punti 1.10, 1.11 e 1.12 in funzione dei diversi livelli di classificazione.
- (12) Per le strutture classificate 3 e 4 stelle tale servizio può essere fornito mediante convenzione con esercizio pubblico preesistente, localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze – comunque entro la distanza di 250 metri pedonali dal locale ricevimento – caratterizzato da cucina tipica, ovvero fornito dal gestore dell'albergo diffuso in locale apposito.
- (13) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
- (14) La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (15) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.

- (16) Arredamento di ogni singola unità abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con l'ambiente in cui l'unità abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità abitativa. Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale. Presenza di elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell'artigianato locale.
- (17) Sono ammesse deroghe a tale requisito nel caso di immobili con caratteristiche strutturali tali da impedire l'installazione dell'impianto. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata. In tali casi le strutture dovranno essere dotate di un numero adeguato di Internet Key da rendere disponibili per i clienti; sono ammesse inoltre deroghe per le strutture localizzate in aree servite da connessioni aventi caratteristiche inferiori a quelle ADSL.
- (18) Per le strutture classificate 3 e 4 stelle tale requisito può essere assolto, previa convenzione, mediante l'utilizzo di locali pubblici e privati esistenti localizzati nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze – comunque entro la distanza di 250 metri pedonali dal locale ricevimento. Tali locali devono disporre di aree/sale esclusivamente destinate agli ospiti dell'albergo diffuso. In tale caso la struttura ricettiva deve comunque essere dotata di un'area/sala di superficie non inferiore a metri quadrati 0,3 per ogni posto letto anche coincidente con il locale ricevimento.
- (19) Il banco bar si caratterizza per la presenza di dotazioni quali: macchina da caffè, lavello, frigo, acqua corrente, lavastoviglie, ecc.
- (20) Nel caso in cui i regolamenti comunali impediscano l'installazione della segnaletica, il requisito può essere assolto fornendo una cartina illustrante la localizzazione delle unità abitative e degli altri locali nei quali vengono erogati i servizi ed i percorsi per il loro raggiungimento.
- (21) Tale requisito è assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. Sono ammesse deroghe per le strutture localizzate nei centri storici per carenze di spazi destinati o da destinare a tale scopo a fronte di dichiarazione del Comune.
- (22) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.
- (23) Nelle strutture classificate 3 stelle aventi una capacità ricettiva non superiore a 40 posti letto, il servizio è assicurato da un addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui non sono attivi i servizi di ricevimento e portineria.
- (24) Per le strutture classificate 4 stelle il requisito non si applica, con esclusione delle suite e junior suite, a fronte di diverso accordo con la clientela, in tal caso si applica il requisito richiesto per il livello inferiore.

Allegato "C"

TABELLA OD: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature dell'Ospitalità diffusa
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
<p>1.01 Servizi di ricevimento e di portineria – informazioni: assicurati nell'ambito del centro di ricevimento 12/ 24 ore con almeno un addetto. Il personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull'offerta del territorio. Presso il centro di ricevimento deve essere messo a disposizione dei clienti materiale informativo turistico sul territorio, in particolare sull'ambiente, sulla storia, sui prodotti tipici, sulla cultura e folclore locale.</p>
<p>1.02 Servizio di prima colazione: obbligatorio per le strutture costituite da camere e garantito presso esercizi pubblici preesistenti convenzionati con l'ospitalità diffusa, posti ad una distanza massima di 500 ml di percorrenza pedonale dalle stesse, ovvero fornito direttamente dal gestore in locali di uso comune.</p> <p>In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.</p>
<p>1.03 Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 8/24 ore presso esercizi pubblici convenzionati con l'ospitalità diffusa posti ad una distanza massima di 500 ml di percorrenza pedonale dai locali comuni, ovvero fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi a cura del personale addetto.</p>
<p>1.04 Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce 2 lingue tra cui l'inglese.</p>
<p>1.05 Servizio di ristorazione: obbligatorio nelle strutture di tipo albergo, locanda e affittacamere per le unità abitative costituite da camere e fornito presso preesistenti esercizi di ristorazione caratterizzati da cucina tipica ed aderenti all'ospitalità diffusa, ovvero fornito direttamente dal/dai gestori delle singole strutture ricettive. Il servizio deve essere situato entro una distanza dalle strutture percorribile in auto in massimo 20 minuti.</p>
<p>1.06 Organizzazione del tempo libero: garantire, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona.</p>
<p>1.07 Punto esposizione prodotti tipici: requisito obbligatorio all'interno del centro di ricevimento oppure all'esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro abitato oppure nelle sue immediate vicinanze</p>
<p>1.08 Servizio degustazioni prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro abitato o nelle sue immediate vicinanze.</p>
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
<p>2.01 Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune presso ogni struttura ricettiva.</p>
<p>2.02 Internet point a disposizione della clientela: uno presso ogni struttura partecipante.</p>

2.03 Sale di uso comune: presso il centro di ricevimento o altra struttura: di superficie complessiva non inferiore a metri quadrati 4 per ognuno dei primi dieci posti letto, metri quadrati 0,6 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, metri quadrati 0,25 per ogni posto letto oltre il quarantesimo.

La fornitura delle sale comuni, previo convenzionamento con l'albergo diffuso, può avvenire mediante utilizzo di locali pubblici o privati esistenti.

2.04 Servizi igienici nei locali comuni: in ogni locale comune, accessibili a portatori di handicap.

Allegato "D"

Disposizioni di attuazione della disciplina delle altre strutture ricettive nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni attuative, in attuazione di quanto disposto all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di Imprese turistiche), disciplinano le attività di gestione e classificazione delle seguenti strutture ricettive di cui al Titolo IV della citata legge:
 - a) case per ferie;
 - b) ostelli;
 - c) rifugi alpini ed escursionistici;
 - d) affittacamere
 - e) bed & breakfast;
 - f) case e appartamenti per vacanze;
 - g) aree di sosta;
 - h) mini aree di sosta.
2. Le presenti disposizioni attuative disciplinano altresì la ricettività diffusa articolata in:
 - a) strutture ricettive di tipo albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge;
 - b) la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" di cui all'articolo 36 della Legge.
3. le presenti disposizioni attuative disciplinano inoltre gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al titolo VI della legge che in quanto locazioni turistiche non sono ricomprese tra le strutture ricettive.
4. Gli agriturismo e gli itti turismo sono disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e itti turismo) e dalla DGR n. 1563 del 12 dicembre 2014 (Aggiornamento disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.ii.).

Articolo 2 (Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:
 - a) per "Legge" la l.r. 32/2014 ;
 - b) per "ambiti in deroga" quelli localizzati nelle zone omogenee classificate "A" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) o ad esse assimilabili in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o altri ambiti, che i Comuni, in applicazione delle presenti disposizioni attuative, possono individuare, nell'ambito del regolamento edilizio , allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio avente valenza storica e culturale;
 - c) per "strutture ricettive esistenti" quelle, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero per le quali sia stata presentata dichiarazione o segnalazione di inizio attività ai sensi articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii. alla data del 13/03/2009 per le strutture ricettive di tipo Affittacamere e alla data del 23/02/2010 per tutte le altre strutture di cui al Titolo IV della Legge e che hanno mantenuto tale stato, senza soluzioni di continuità;
 - d) per "strutture ricettive nuove" quelle di cui al comma 1 dell'articolo 1, classificate successivamente alla data del 13/03/2009 per le strutture ricettive di tipo affittacamere e alla data del 23/02/2010 per tutte le altre strutture di cui al Titolo IV della Legge;
 - e) per "immobili soggetti ai vincoli storico culturali" sono da intendersi quelli soggetti ai vincoli previsti dalla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.

Articolo 3 (Gestione unitaria)

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi complementari.
2. Nelle strutture ricettive di tipo case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici nonché residence è consentita la fornitura di servizi diversi da quello di pernottamento in capo ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione, ai sensi del comma 4, che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di pernottamento, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con quanto previsto dalla classificazione, nonché la titolarità a presentare la dichiarazione dei requisiti. Le restanti tipologie di strutture ricettive devono garantire la gestione unitaria.
3. La dichiarazione dei requisiti presentata ai sensi degli articoli 40 e 50 è sottoscritta, per presa visione, dai soggetti gestori degli ulteriori servizi.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi accessori e devono prevedere in particolare:
 - a) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento e dei soggetti gestori degli ulteriori servizi di avvalersi, per il periodo di validità della convenzione, di dotazioni, impianti

ed arredi e di prestare servizi coerenti alla classificazione attribuita ai sensi dell'articolo 47 della Legge nonché l'impegno a garantire il buon funzionamento dell'esercizio ricettivo nel suo complesso;

- b) l'obbligo a carico del soggetto fornitore del servizio di pernottamento di consegnare ai soggetti gestori degli ulteriori servizi una copia del provvedimento di classificazione attribuita dalla Regione.

Articolo 4

(Calcolo delle superfici delle camere)

1. Ai fini del calcolo della superficie utile delle camere si considera la superficie del piano calpestabile, al netto dei bagni. Rientrano nel calcolo della superficie delle camere gli spazi aperti sulle stesse quali corridoi o disimpegni - purché non delimitati da serramenti - nella misura massima di 2 metri quadrati per le camere a due letti e 1,5 metri quadrati per quelle ad un letto. Per corridoi si intendono gli spazi aventi una larghezza non superiore a 1,20 metri lineari.
2. La frazione di superficie pari o superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore.

Articolo 5

(Altezze e volumi)

1. L'altezza minima interna utile delle unità abitative delle strutture ricettive è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene e edilizia, con un minimo di metri 2,70 ridotto a metri 2,40 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni.
2. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare l'altezza minima interna delle unità abitative è ridotta a metri 2,55, ulteriormente ridotta a metri 2,40 per le strutture già esistenti.
3. E' prevista la riduzione delle altezze, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti, sino a metri 2,40, nonché dei bagni e degli spazi accessori sino a metri 2,10, a condizione che il volume minimo degli stessi sia quello risultante dal prodotto tra le altezze standard regolamentari previste ai commi 1, 2 e 5 le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15,17, 19 e 21.
4. E' prevista la riduzione delle altezze, delle unità abitative nonché dei bagni e degli spazi accessori delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili posti in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, sino a metri 2,20 a condizione che il volume minimo degli stessi sia quello risultante dal prodotto tra le altezze standard regolamentari previste ai commi 1, 2 e 5 le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15,17, 19 e 21.
5. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l'altezza media interna netta minima - da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio stesso - è fissata in metri 2,30 riducibili a metri 2,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alle presenti disposizioni attuative non può essere inferiore a metri 1,50 riducibili a metri 1,30 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Per gli edifici posti a quota superiore a 700 metri sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia ricorrente, l'altezza media

interna netta minima può essere ridotta a metri 2,10 ulteriormente riducibili a metri 2,00 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. L'altezza valutabile ai fini del calcolo di cui alla presente disposizione attuativa, non può essere inferiore a metri 1,30 riducibili a metri 1,10 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di servizio quali corridoi e disimpegni. Il rapporto tra la superficie dei serramenti esterni e la superficie delle unità abitative deve essere pari o superiore a un sedicesimo. In tali casi il volume minimo delle unità abitative deve essere quello risultante dal prodotto tra le altezze di cui ai commi 1 e 2 e le superfici minime indicate rispettivamente agli articoli 11, 13, 15, 17, 19 e 24.

Articolo 6

(Caratteristiche e superfici dei servizi igienici)

1. I bagni privati ad uso delle camere delle strutture ricettive devono avere una superficie minima di 2,0 metri quadrati. I bagni ad uso comune devono avere una superficie minima di 3,0 metri quadrati.
2. In caso di strutture ricettive esistenti o nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti il rispetto delle dimensioni di cui al comma 1 è obbligatorio solo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia integrale come definita dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).
3. Le pareti dei locali bagno, salvo le deroghe di cui all'articolo 5, comma 6 devono essere rivestite fino a due metri di altezza con piastrelle o altri materiali idonei.
4. I locali bagno delle unità abitative delle strutture ricettive di tipo bed & breakfast, case per ferie, affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e i bagni di uso comune devono essere dotati di: porta di accesso, lavabo, wc, bidet e vasca o doccia dotata di box o di adeguata protezione. I locali bagno delle camere possono essere suddivisi in più locali ma, in ogni caso, wc e bidet devono essere nello stesso locale. Nei locali bagno degli ostelli la presenza dei bidet è facoltativa.
5. Qualora la superficie dei servizi igienici presenti nelle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili esistenti, classificate ad un livello non superiore a due soli, non consenta l'installazione del bidet, tale requisito è considerato assolto anche mediante il ricorso a soluzioni tecniche alternative quali "doccetta flessibile a parete" o accessori combinati "WC-Bidet". Tale disposizione si applica anche agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico. Nel caso di strutture classificate a livello tre soli il requisito è assolto mediante l'installazione del "WC-Bidet".
6. I locali bagno di cui al comma 4, qualora non dotati di areazione naturale, devono essere provvisti di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.
7. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici e le aree di sosta possono non avere bagni privati ma devono essere dotati di bagni comuni in grado di garantire, nel complesso, la dotazione di servizi igienico sanitari come disposto dalle tabelle dei requisiti minimi relativi alle diverse tipologie di strutture ricettive allegate alle presenti disposizioni attuative.

Articolo 7

(Deroghe ai requisiti igienico sanitari)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della Legge, i Comuni, al fine di tutelare il patrimonio edilizio avente valenza storico culturale - qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio, ove è localizzata la struttura ricettiva non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate - possono definire, a richiesta dell'interessato, per gli immobili localizzati in zone in deroga ovvero soggetti a vincolo storico culturale disposizioni, deroghe ai requisiti igienico sanitari di cui alle presenti disposizioni attuative.

2. I provvedimenti devono avere ad oggetto singoli immobili ed essere corredati da idonea documentazione tecnica atta a comprovare la sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. I Comuni trasmettono copia del provvedimento alla Regione e alle ASL territorialmente competenti entro dieci giorni dall'approvazione dello stesso.

Articolo 8 (Soppalchi)

1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima nelle zone inferiori non minore a metri 2,20 e altezza minima delle zone superiori non inferiore a metri 2,10;
 - b) la superficie del soppalco non deve essere superiore al 50 per cento della superficie del locale originario;
 - c) le zone di soppalco aperte sul locale sottostante devono essere dotate di ringhiere o parapetti di sicurezza;
 - d) nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché sia garantita l'altezza media di metri 2,10. L'altezza minima valutabile ai fini del calcolo non può essere inferiore a metri 1,50.
2. E' prevista la riduzione delle altezze della zona superiore dei soppalchi ad uso zona notte, nonché dei bagni ivi installati, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili posti in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, sino a metri 1,90.
3. La superficie da considerare ai fini della determinazione della capacità ricettiva è pari alla somma della superficie del locale originario e di quella del soppalco.

Articolo 9 (Dipendenze)

1. Le case per ferie e gli ostelli nonché i residence possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale o "casa madre" ove sono, di regola, erogati i servizi di ricevimento/portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze localizzate in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi posti ad una distanza non superiore, di norma, a 150 metri di percorso pedonale. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.
2. La casa madre e le dipendenze sono classificate utilizzando modelli di classificazione distinti.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 è ammesso che le unità abitative siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri di percorso pedonale dalla casa madre nella quale sono di regola erogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti.

TITOLO II**CAPO I****CASE PER FERIE****Articolo 10****(Caratteristiche delle case per ferie)**

1. Le case per ferie ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CF".
2. Il soggiorno nelle case per ferie, al fine di garantire la gestione al di fuori dei normali canali commerciali sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 della Legge, è limitato ai:
 - a) soci o assistiti delle associazioni o degli enti gestori;
 - b) dipendenti e familiari delle aziende o degli enti gestori;
 - c) dipendenti e familiari di altre aziende che siano convenzionate con quella che gestisce la struttura ricettiva.
3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 11**(Superfici e volumi delle case per ferie)**

1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto.
3. In deroga ai limiti di superfici e di volumi previsti dalle presenti disposizioni attuative nelle camere è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare la superficie delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
4. Per le case per ferie esistenti o per quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili localizzati in zone in deroga, ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
5. Nelle case per ferie esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), non dotate della superficie di cui ai commi 1 e 2, è sufficiente che sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.

CAPO II**OSTELLI****Articolo 12****(Caratteristiche degli ostelli)**

1. Gli ostelli, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "OS".
2. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature, che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 13**(Superfici delle camere degli ostelli)**

1. Le camere devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 12 per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare altri letti fino ad un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 4 per ogni posto letto. Tale limite non opera per gli ostelli esistenti autorizzati ai sensi della L.R. 25 maggio 1992, n. 13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere."
3. Per gli ostelli esistenti o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime delle camere a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati.
4. Negli ostelli esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della l. r. 13/1992, non dotati delle superfici di cui ai commi 1 e 3 è sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.
5. In deroga ai limiti di superfici e di volumi previsti dalle presenti disposizioni attuative nelle camere è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare la superficie delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 8 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.

CAPO III**RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI****Articolo 14****(Caratteristiche dei rifugi alpini ed escursionistici)**

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti di cui alle allegate tabelle "RA" e "RE".
2. Le strutture ricettive di cui al presente articolo possono essere dotate di particolari attrezzature, che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Articolo 15

(Superfici dei locali di pernottamento dei rifugi escursionistici)

1. I locali di pernottamento dei rifugi escursionistici devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per il primo letto con un incremento di superficie di metri quadrati 4 per ogni letto in più.
2. Per i rifugi escursionistici esistenti o per quelli nuovi localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici minime dei locali di pernottamento a uno e due letti sono stabilite rispettivamente a 7 e a 11 metri quadrati e le superficie richiesta per ogni posto letto aggiuntivo è pari a metri quadrati 3.
3. Nei rifugi escursionistici esistenti alla data del 25 giugno 1992, data di entrata in vigore della l.r. 13/1992, non dotati delle superfici di cui ai commi 1 e 2 e in deroga a quanto previsto all'articolo 5, è sufficiente che sia garantita nei locali di pernottamento una cubatura minima di metri cubi 10 per persona.
4. In deroga ai limiti di superfici e di volume previsti dalle presenti disposizioni attuative nei locali di pernottamento è consentito:
 - a) sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere purché sia garantita la cubatura minima di metri cubi 10 a persona;
 - b) l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.

CAPO IV

AFFITTACAMERE

Articolo 16

(Caratteristiche degli affittacamere)

1. Gli affittacamere, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AFF".
2. Ai sensi della Legge per unità abitative si intendono gli spazi della struttura ricettiva di affittacamere destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da uno o due camere tra loro comunicanti e dotati di un unico accesso esterno. E' consentita la presenza di camere o bicamere dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi.
3. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:
 - a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera.
 - c) Camera o bicamera con cucina o angolo cottura: costituite da almeno un locale cui sono da aggiungere il locale bagno privato completo nonché un locale cucina o angolo cottura.
4. L'utilizzo delle predette unità, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 17

(Superfici delle camere delle strutture ricettive di affittacamere)

1. Le camere e le bicamere, devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti, con esclusione di quelle costituenti le bicamere, è consentito collocare, a richiesta degli ospiti, letti aggiunti, per un massimo di due, in presenza di una superficie ulteriore, rispetto a quella di cui al comma 1, di metri quadrati 6 per ogni posto letto. I letti aggiunti negli affittacamere classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Negli affittacamere classificati 1 e 2 "soli" i letti aggiuntivi possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.
3. Nelle unità abitative di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 le superfici di cui ai commi 1 e 2 devono essere garantite al netto dello spazio occupato dall'angolo cottura. I locali cucina abbinati alle camere devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento edilizio comunale.
4. Per gli esercizi di affittacamere esistenti o per quelli nuovi insediati o da insediarsi in edifici localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati se classificate ad un sole e a 8 e 12 metri quadrati per gli altri livelli di classificazione.
5. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
6. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.
7. E' consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.
8. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve essere effettuato senza dover attraversare le camere da letto e/o i servizi destinati ai titolari o ad altri ospiti. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.

CAPO V

BED & BREAKFAST

Articolo 18

(Caratteristiche dei bed & breakfast)

1. I bed & breakfast ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "B&B".
2. Costituisce struttura ricettiva denominata "bed & breakfast" quella esercitata in parti di unità immobiliare di civile abitazione, fino ad un massimo di quattro camere oltre ai locali comuni, da parte di titolari che dimorano stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura e che forniscono i servizi di pernottamento e prima colazione.
3. Per camere si intendono gli spazi della struttura ricettiva di bed & breakfast destinati all'alloggio degli ospiti e costituiti da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo.
4. I titolari dei bed & breakfast in considerazione della specificità della tipologia di ospitalità che viene offerta nella propria abitazione, sono tenuti a:
 - a) garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
 - b) consentire agli ospiti l'accesso e la permanenza nella propria abitazione anche in caso di loro assenza;

- c) concordare con gli ospiti, nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella "B&B" le modalità di arrivo e partenza;
 - d) garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine
5. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 19

(Superfici delle camere delle strutture ricettive di bed & breakfast)

1. Le camere devono avere una superficie minima di 9 metri quadrati per le camere ad un letto e 14 metri quadrati per le camere a due letti.
2. Nelle camere a due letti è consentito collocare, in presenza di una superficie ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 1 di mq 6 per ogni posti letto, fino ad un massimo di due letti aggiuntivi. I letti aggiunti nei bed & breakfast classificati al livello tre "soli" vanno rimossi alla partenza degli ospiti o devono essere a scomparsa, mentre per i livelli di uno e due "soli" possono essere collocati in modo permanente e non possono essere del tipo a castello.
3. Per gli esercizi di bed & breakfast esistenti o per quelli nuovi insediati o da insediarsi in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, le superfici delle camere a uno e due letti sono ridotte rispettivamente a 7 e 11 metri quadrati se classificate al primo livello e a 8 e 12 metri quadrati per gli altri livelli di classificazione.
4. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
5. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.
6. E' consentito, per specifiche scelte estetiche, volte ad aumentare la qualità offerta, posizionare all'interno delle camere vasche da bagno o docce. In tali casi i relativi spazi occupati non sono da conteggiare nel calcolo delle superfici delle camere e sono da aggiungere alle superfici dei bagni.
7. L'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve essere effettuato senza dover attraversare le camere da letto e/o i servizi destinati ai titolari o ad altri ospiti. Nei locali soggiorno adibiti all'uso comune non è consentito posizionare letti.

CAPO VI

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Articolo 20

(Caratteristiche delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e appartamenti per vacanze, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "CAV".
2. L'utilizzo delle unità abitative secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita a casa e appartamenti per vacanze può comprendere più unità abitative. Ai fini delle presenti disposizioni attuative per unità abitativa si intende ogni unità, conforme alla normativa urbanistico edilizia, dotata di ingresso esclusivo, composta da uno o più locali arredati e dotata di servizi igienici e di zona cottura. Per ingresso esclusivo ad una unità abitativa si intende quello il cui percorso di accesso non prevede il passaggio in altre unità abitative.

4. E' consentita la presenza di unità abitative costituite da camere di tipo affittacamere, non dotate di cucina e/o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quaranta per cento di quella complessiva dell'esercizio ricettivo con esclusione dei posti letto aggiuntivi.
5. Possono assumere la denominazione di "residence" le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

Articolo 21

(Superfici delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le unità abitative delle case ed appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, comprensiva di servizi e locali accessori, di 28 metri quadrati con rapporto superficie/persona non inferiore a 7 metri quadrati.
2. Nelle zone dei monolocali destinate al pernottamento nonché nelle camere è consentito collocare, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, un massimo di quattro posti letto complessivi di cui due aggiuntivi, a richiesta degli ospiti, che vanno rimossi alla partenza degli stessi o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore.
3. Nei locali soggiorno delle unità abitative, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, è possibile collocare un massimo di quattro letti aggiuntivi del tipo a scomparsa o che vanno rimossi alla partenza degli ospiti.
4. In deroga ai limiti di superfici previsti dalle presenti disposizioni attuative è consentita l'aggiunta temporanea, fino a 2 letti, nel caso in cui tra gli ospiti siano presenti minori di 18 anni. Tali letti devono essere rimossi alla partenza degli ospiti o, nel caso di letti a scomparsa, riposti nell'apposito contenitore. Nel cartellino prezzi deve essere indicato che tali letti aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente da minori di anni 18.
5. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze esistenti o per quelle nuove insediate o da insediare in immobili localizzati in zone in deroga ovvero in immobili soggetti ai vincoli storico culturali, possono mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o essere classificati, anche se possiedono superfici inferiori a quelle previste dal presente articolo, nel rispetto del rapporto superficie/persona non inferiore a 7 metri quadrati. Qualora il numero di unità abitative ricadenti in tale fattispecie sia superiore al 10 per cento del complesso delle unità abitative costituenti la struttura ricettiva, la stessa potrà essere classificata al livello massimo di 1 sole.
6. Le unità abitative di tipo camere di cui al comma 4 dell'articolo 20 devono avere superfici analoghe a quelle di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 17.
7. Nelle camere classificate singole possono essere utilizzati, a discrezione del titolare per specifiche scelte di maggior comfort volte ad aumentare la qualità dell'offerta, letti ad una piazza e mezza.

CAPO VII

AREE DI SOSTA

Articolo 22

(Caratteristiche delle aree di sosta)

1. Le aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AS".
2. La sosta dei caravan e autocaravan nelle aree di sosta è permessa per un periodo massimo di 36 ore

nell'arco di 7 giorni consecutivi.

3. Durante la sosta i veicoli devono poggiare al suolo esclusivamente con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare gli stalli in misura eccedente il proprio ingombro.
4. Il gestore dell'area di sosta deve tenere un registro per l'annotazione delle targhe dei veicoli e della durata della sosta.
5. Le aree di sosta devono essere:
 - a) realizzate in modo da permettere l'agevole accesso da parte dei veicoli, il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere;
 - b) opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile;
 - c) indicate con appositi segnali stradali e segnaletica orizzontale;
 - d) dotate di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.

Articolo 23

(Superfici degli stalli e dotazioni igienico sanitarie delle aree di sosta)

1. Gli stalli destinati alla sosta dei caravan e autocaravan devono avere una superficie non superiore a metri quadrati 28.
2. Le aree di sosta devono essere dotate di almeno due servizi igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap nonché un erogatore esterno di acqua potabile.
3. La capacità ricettiva complessiva delle aree di sosta, anche ai fini della definizione degli standard, è pari a quattro posti letto per ogni piazzola.
4. Le aree di sosta devono essere dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii. e dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

CAPO VIII

MINI-AREE DI SOSTA

Articolo 24

(Caratteristiche delle mini-aree di sosta)

1. Le mini-aree di sosta, ai fini dell'attribuzione della classificazione di cui all'articolo 39, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "MAS".
2. Le mini-aree di sosta devono essere:
 - a) realizzate in modo da permettere l'agevole accesso da parte dei veicoli, il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere;
 - b) opportunamente dimensionate in relazione al minor impatto ambientale possibile;
 - c) indicate con appositi segnali stradali e segnaletica orizzontale;
 - d) dotate di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza.

CAPO IX
APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO

Articolo 25
(Modalità di locazione)

1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico possono essere locati:
 - a) dal proprietario o dall'usufruttuario;
 - b) dalle agenzie immobiliari quali mandatarie iscritte nella specifica sezione "mandatari a titolo oneroso" del ruolo di cui all' art. 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);
2. in caso di comproprietà o di usufrutto congiunto, il dichiarante deve attestare di essere in possesso dell'assenso degli altri proprietari o usufruttuari.

Articolo 26
(Caratteristiche degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AAUT".
2. Ogni unità immobiliare di civile abitazione adibita appartamento ammobiliato ad uso turistico può comprendere più unità abitative. Ai fini delle presenti disposizioni attuative per unità abitativa si intende ogni unità, conforme alla normativa urbanistico edilizia, composta da uno o più locali arredati e dotata di servizi igienici e di zona cottura. Per ingresso esclusivo ad una unità abitativa si intende quello il cui percorso di accesso non prevede il passaggio in altre unità abitative.
3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti disposizioni attuative non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

TITOLO III
RICETTIVITA' DIFFUSA
CAPO I
NORME COMUNI

Art. 27
(Tipologie di ricettività diffusa)

1. La ricettività diffusa si caratterizza nell'offerta di servizi di ricevimento, pernottamento e di ospitalità al pubblico in immobili, già esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa), localizzate in almeno tre organismi edilizi separati.
2. Le forme di ricettività diffusa sono articolate in:
 - a) la tipologia dell'albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge, struttura ricettiva alberghiera atta a fornire alloggio e servizi complementari in non meno di 7 unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;
 - b) la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" ai sensi dell'articolo 36 della Legge, attribuita a strutture turistico ricettive sviluppate in immobili localizzati in più borghi, nuclei o edifici singoli, nello stesso comune ovvero in più comuni.

Art. 28**(Elementi comuni delle forme di ricettività diffusa)**

1. Il contesto della ricettività diffusa è caratterizzato da:
 - a) la presenza di elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione;
 - b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale locale.
2. All'atto della classificazione il soggetto titolare deve:
 - a) documentare, con riferimento al comma 1, lettera a), la presenza, nel ambito territoriale ove è localizzata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), la ricettività diffusa, degli aspetti qualificanti relativi a significative espressioni delle tradizioni e della cultura del territorio che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno. Tra gli aspetti qualificanti rientrano tra gli altri, a titolo esemplificativo: manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, quali sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita contadina; la presenza di strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale, quali museo contadino, del ferro, del vetro, della ceramica; la presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, quali laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali;
 - b) documentare la realizzazione o la progettazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione, promozione e animazione del patrimonio storico-culturale, attraverso:
 - I. la valorizzazione, a titolo esemplificativo, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;
 - II. la promozione della località, l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;
 - III. l'animazione consistente, a titolo esemplificativo, nella presenza di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, nell'organizzazione di eventi originali e di qualità, nell'organizzazione di manifestazioni permanenti o temporanee.
3. La Regione all'atto della classificazione procede alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2.

CAPO II**ALBERGO DIFFUSO****Art. 29****(Elementi di localizzazione dell'albergo diffuso)**

1. Gli organismi edilizi costituenti l'albergo diffuso di cui all'articolo 9 della Legge, non possono essere inferiori a 3 e sono localizzati in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un centro urbano vivo, con un contesto ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all'interno del quale lo stesso possa integrarsi, avendo la sensazione di vivere un paese "autentico".
2. Il centro storico in cui è localizzato l'albergo diffuso devono garantire le seguenti condizioni:
 - a) pregio storico-ambientale: tale condizione si verifica, ai fini delle presenti disposizioni attuative, qualora l'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile ai sensi del d.m. 1444/68, ovvero quale ambito di

conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) al quale siano attribuite dal Piano urbanistico comunale (P.U.C.) tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;

- b) vitalità e vivibilità: tale condizione è presente quando nella località abitata in cui è localizzato il centro storico risulti una popolazione residente di almeno cento persone, ovvero il centro storico costituisce polo di attrazione per l'intero territorio comunale, in ragione della presenza di servizi pubblici o privati di pubblica utilità o di una pluralità di attività commerciali e artigianali.
3. Gli alberghi diffusi, ai fini della classificazione di cui all'articolo 39 devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AD";

Art. 30

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni dell'albergo diffuso)

1. Le unità abitative di cui al comma 2 sono differenziate in:
 - a) camera: costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
 - b) suite: costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno privo di posti letto, ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - c) junior suite: costituita da una camera a due letti, una zona soggiorno priva di posti letto annessa alla camera e da questa non separata ed un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate ad un livello non inferiore a tre stelle;
 - d) bicamera: costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera;
 - e) appartamento: costituito da almeno un locale cui sono da aggiungere il locale bagno privato completo nonché le attrezzature e le dotazioni di cucina rese con angolo cottura o in vano apposito.
2. Le unità abitative costituenti l'albergo diffuso devono garantire la capacità ricettiva minima di almeno 7 unità abitative e essere collocate all'interno del perimetro del centro storico come definito dall'articolo 29 comma 2, fatto salvo quanto indicato dal comma 3.
3. E' consentita una collocazione di non più del venti per cento delle unità abitative al di fuori del perimetro del centro storico, purché nel rispetto della distanza massima dai servizi comuni indicata al comma 4.
4. La disposizione delle unità abitative è distribuita in maniera da garantire un agevole accesso ai servizi comuni offerti. Le unità abitative che costituiscono l'albergo diffuso, in deroga a quanto disposto all'articolo 9, sono localizzate entro una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento. I locali comuni sono preferibilmente collocati in un unico stabile o in locali contigui ed in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle unità abitative.
5. Nell'albergo diffuso è consentita la presenza di unità abitative di tipo residenza turistica alberghiera, dotate di cucina o posto cottura, nel limite del quaranta per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.
6. Negli alberghi diffusi classificati 3 stelle le dotazioni ed i servizi relativi alle sale/aree comuni possono essere assolte, previa convenzione, attraverso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché locali pubblici e privati esistenti posti nel centro storico o nelle sue immediate vicinanze e comunque ad una distanza massima di 250 metri di percorrenza pedonale dal locale ricevimento.

CAPO III
OSPITALITA' DIFFUSA

Art. 31
(Ospitalità diffusa)

1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".
2. Qualora l'ospitalità diffusa sia localizzata in Comuni con un complessivo numero di residenti non superiore a 5.000, ovvero localizzate in un unico Comune il limite minimo dei posti letto, comprensivo dei posti letto aggiuntivi è fissato a 25.

Art. 32
(Requisiti gestionali per l'ospitalità diffusa)

1. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie tra quelle indicate all'articolo 31 e di imprese fornitrici di servizi complementari a quello del pernottamento, garantita attraverso la presenza di un "centro di ricevimento", da intendersi come il punto attraverso il quale vengono forniti in modo unitario i servizi di promozione e commercializzazione, compresi i servizi di prenotazione, ricevimento, accoglienza e punto informazioni.
2. Per la gestione del centro di ricevimento i titolari delle strutture ricettive che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, costituiscono un consorzio, o altro soggetto giuridico, che assuma la responsabilità della conduzione del centro. I titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.
3. Il soggetto giuridico che gestisce il "centro di ricevimento", al fine di potenziare l'offerta turistica del territorio interessato, può creare o gestire ulteriori servizi, quali impianti sportivi, sale polivalenti, servizi di benessere, dei quali, previa acquisizione della titolarità delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, assume la responsabilità della conduzione.
4. Nell'ambito della gestione delle strutture e dei servizi che compongono l'ospitalità diffusa viene adottato un unico logo commerciale ed utilizzata una segnaletica omogenea.

Art. 33
(Elementi di localizzazione dell'ospitalità diffusa)

1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione estensiva del territorio e richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, nonché un'elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l'ospitalità diffusa sono localizzati nell'ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili condizioni di riconoscibile pregio storico ambientale.
2. Le condizioni di cui al comma 1, ai fini delle presenti disposizioni attuative, si intendono riconosciute qualora:
 - a) per quanto riguarda il borgo o nucleo: si tratti di un nucleo edificato classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona "A" o ad essa assimilabile, ai sensi del d.m. 1444/68, ov-

- vero quale ambito di conservazione ai sensi della l.r. 36/97 al quale siano attribuite dal P.U.C. tali caratteristiche, ovvero quali ambiti classificati "NI" (Nuclei Isolati), "ME" (Manufatti Emergenti) e "SME" (Sistemi Manufatti Emergenti) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico caratterizzati da un raggruppamento di edifici di pregio storico ambientale;
- b) per quanto riguarda gli edifici singoli, da intendersi come edifici già esistenti in siti diversi dai borghi o nuclei di cui alla lettera a) aventi le seguenti caratteristiche:
- I. costruiti prima del 1900;
 - II. tipologia e modalità costruttive tradizionali del territorio ovvero da stile architettonico e decorativo riconoscibile;
 - III. localizzati in ambiti classificati "IS" (Insediamenti sparsi) dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico o siano caratterizzati da vincoli ai sensi del dlgs n. 42/2004 e s.m..
3. I nuclei e i borghi storici di cui al comma 2, lettera a) sono localizzati all'interno di una località abitata nella quale siano residenti non più di duemila persone.

Art. 34

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni)

1. Le strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa e il "centro di ricevimento" sono localizzati in più borghi o nuclei storici o edifici isolati dello stesso comune ovvero in più comuni, a condizione che questi ultimi siano confinanti tra di loro, oppure siano interessati dalla presenza dell'Alta Via dei Monti Liguri.
2. Il centro di ricevimento deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle strutture ricettive, ovvero posto all'inizio del percorso principalmente seguito dai turisti e dai clienti.
3. I servizi di bar, prima colazione e ristorante sono forniti entro le distanze indicate nella specifica Tabella "OD" allegata alle presenti disposizioni attuative.

Art. 35

(Servizi offerti e dotazioni, impianti e attrezzature forniti)

1. L'ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa regionale per le singole strutture costituenti, offre i servizi minimi e possiede le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella "OD" allegata alle presenti disposizioni attuative.

Art. 36

(Attribuzione della denominazione aggiuntiva e autorizzazione amministrativa per l'ospitalità diffusa)

1. La Regione provvede alla verifica delle caratteristiche e dei requisiti disciplinati dalle presenti disposizioni attuative ed attribuiscono, con apposito provvedimento, la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".
2. L'esercizio dell'attività dell'ospitalità diffusa è subordinato alla verifica da parte del Comune in cui è ubicato il "centro di ricevimento" del rispetto per i locali del centro stesso delle vigenti normative in materia igienico sanitaria e di sicurezza degli impianti da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. L'autorizzazione all'esercizio delle singole strutture ricettive costituenti l'ospitalità diffusa resta regolato dalle normative regionali pertinenti alle specifiche tipologie ricettive.

TITOLO IV
DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA
CAPO I
Articolo 37
(Residenza d'epoca)

1. Possono assumere la denominazione aggiuntiva di residenza d'epoca le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli ostelli, le case per ferie gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici ubicati in complessi immobiliari assoggettati immobili soggetti ai vincoli storico culturali, nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le sistemazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.

TITOLO V
CLASSIFICAZIONE DELLE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Articolo 38
(Comunicazioni tra Enti)

1. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a fornirsi, anche mediante l'utilizzo del sistema informativo turistico regionale, reciproche e tempestive comunicazioni in relazione ai provvedimenti amministrativi dagli stessi adottati.

Articolo 39
(Classificazione)

1. Gli Affittacamere, le case e appartamenti per vacanze e i bed & breakfast, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della Legge, sono classificate dalla Regione in tre livelli mediante l'utilizzo del simbolo del "sole".
2. I "soli" sono assegnati in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nelle tabelle allegate alle presenti disposizioni attuative contenenti, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture ricettive;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge e all'articolo 44 delle presenti disposizioni attuative.
3. Gli alberghi diffusi sono classificati in tre livelli contraddistinti da stelle (da tre a cinque stelle)
4. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, le aree di sosta e le mini aree di sosta ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della Legge, sono classificate in un unico livello in base al possesso:
 - a) dei requisiti minimi di cui alle tabelle allegate alle presenti disposizioni attuative contenenti, altresì, le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture;
 - b) delle caratteristiche qualitative contenute nell'elenco di cui all'articolo 51 della Legge e all'articolo 44 delle presenti disposizioni attuative.

5. L'attribuzione della classificazione di cui al presente articolo è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 47 delle presenti disposizioni attuative. I SUAP nel caso di SCIA, presentata da titolari di strutture ricettive non in possesso della classificazione di cui al presente articolo procedono, entro i termini previsti, ad adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l. 241/1990.
6. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico non sono soggetti a classificazione e devono comunicare, ai sensi dell'articolo 48, il possesso dei requisiti di cui alle presenti disposizioni attuative.
7. L'attribuzione della classificazione, l'aggiornamento, la voltura, la sospensione o la revoca della stessa sono comunicati dalla Regione al Comune in cui è ubicata la struttura entro 30 giorni per gli adempimenti di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56 della Legge.
8. Nell'ambito della procedura di classificazione la Regione attribuisce la capacità ricettiva a cui devono fare riferimento gli altri Enti interessati alla procedura.

Articolo 40 **(Procedure di classificazione)**

1. Per ottenere la classificazione, i titolari di una nuova struttura ricettiva sono tenuti a presentare alla Regione una istanza corredata dalla dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
2. I titolari di strutture ricettive già classificate che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva, della tipologia nonché della denominazione sono tenuti a presentare alla Regione una istanza e una dichiarazione utilizzando la modulistica di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti altresì a presentare, a corredo della dichiarazione dei requisiti e qualora non già rese disponibili alla Regione, la seguente documentazione:
 - a) un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali, servizi e dotazioni igienico-sanitarie nonché delle attrezzature;
 - b) la documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso e disponibilità dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare;
 - d) la dichiarazione delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 44, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale;
 - e) bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio.
5. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, mediante atto amministrativo, all'attribuzione classificazione ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al Titolare della struttura ricettiva e provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
6. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso il termine di sessanta giorni è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste;
7. La Regione provvede, ad avvenuta comunicazione del Comune circa l'avvio dell'attività delle strutture ricettive oggetto di precedente classificazione, a rendere pubblici i relativi dati per le iniziative di promozione istituzionale tramite il sistema informativo turistico regionale.

Art. 41
(Aggiornamento dati)

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 40 e 50 comunicano, ai sensi dell'articolo 47, comma 4 della Legge, ogni variazione dei dati contenuti nel modello di classificazione non comportanti la modifica del livello di classificazione, della capacità ricettiva, della denominazione e della tipologia della struttura entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
2. La Regione sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 provvede ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale.

Art. 42
(Variazione del titolare della struttura)

1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto:
 - a) nel caso in cui intenda confermare integralmente i requisiti presenti nella classificazione già in essere, a procedere alla sottoscrizione di una apposita dichiarazione nonché del modello precompilato sulla base dei dati riferiti alla classificazione precedente e contestualmente ad inoltrare, ai sensi dell'articolo 47 delle presenti disposizioni attuative, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente. La Regione provvederà entro trenta giorni alla volturazione della classificazione;
 - b) nel caso in cui intenda apportare modifiche di cui al comma 1, dell'articolo 41 a procedere alla compilazione di apposito modello dei requisiti. La Regione provvederà entro trenta giorni ad effettuare gli aggiornamenti nel sistema informativo turistico regionale. Il subentrante è tenuto, ai sensi dell'articolo 41 delle presenti disposizioni attuative, a inoltrare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune territorialmente competente;
 - c) nel caso in cui intenda modificare la tipologia della struttura, la capacità ricettiva, il livello di classificazione nonché la denominazione, a presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione dei requisiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 40. La Regione provvederà all'attribuzione della classificazione sulla base della procedura di cui allo stesso articolo.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 43
(Verifica degli standard per la classificazione)

1. La Regione, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 40 e 50 può procedere tramite sopralluoghi alla verifica degli standard dei servizi, delle dotazioni e delle attrezzature previsti nelle classificazioni attribuite.
2. La Regione, a seguito dei sopralluoghi di cui al comma 1, procede alla conferma della classificazione o, se del caso, alla riclassificazione, ovvero alla revoca della classificazione stessa.
3. La Regione e/o i Comuni, per quanto di rispettiva competenza verificano periodicamente, tramite sopralluoghi, il possesso e il mantenimento dei requisiti delle singole strutture ricettive al fine del monitoraggio e del mantenimento costante dei livelli degli standard qualitativi dell'offerta turistica sul territorio regionale.
4. La Regione e/o i Comuni provvedono, inoltre, ad effettuare la verifica delle strutture per le quali sia pervenuta la segnalazione di disservizi.

Art. 44**(Elenco delle caratteristiche qualitative)**

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche qualitative di cui all'articolo 51 della Legge relativo alle strutture ricettive di cui alle presenti disposizioni attuative.
2. L'elenco delle caratteristiche di qualità contiene altresì le deroghe riferibili a specifiche caratteristiche delle strutture ricettive nonché le modalità per l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti.

Art. 45**(Informazioni per il pubblico)**

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile o comunque rese disponibili per la consultazione:
 - a) copia protocollata della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comune di appartenenza o, per le strutture esistenti, della Dia o autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 - b) la dichiarazione dei requisiti e l'elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla Regione all'atto della classificazione;
 - c) la tabella dei prezzi dichiarati alla Regione;
 - d) i costi dei servizi straordinari di cui all'articolo 52, comma 8.
2. Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente i dati desunti dal modello di classificazione relativi a:
 - a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
 - b) il numero dell'unità abitativa;
 - c) il numero dei letti autorizzati;
 - d) i prezzi giornalieri dell'unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della eventuale pensione completa.

Art. 46**(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive)**

1. La denominazione delle strutture ricettive non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive appartenenti alla medesima tipologia nell'ambito dello stesso Comune, fatti salvi i casi di appartenenza a medesime catene, marchi o gruppi.
2. Le strutture ricettive possono integrare le denominazioni con quelle delle catene, marchi o gruppi di appartenenza.
3. Al fine di consentire le dovute verifiche, in ordine a quanto previsto al comma 1, i titolari delle strutture ricettive allegano alla domanda di rilascio o di variazione della classificazione copia del bozzetto dell'insegna da esporre all'esterno dell'esercizio soggetta all'assenso dell'Ente competente. In caso di diniego i titolari sono tenuti a modificare la denominazione sulla base delle indicazioni dell'Ente competente.
3. Il segno distintivo deve essere esposto, a seguito dell'attribuzione della classificazione definitiva, all'esterno dell'immobile ove è localizzata la struttura ricettiva in modo ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente. Qualora sussistano dei divieti di carattere condominiale è consentito posizionare il segno distintivo in corrispondenza della porta di accesso alla struttura stessa.
4. Le strutture esistenti sono tenute a modificare la propria denominazione, l'eventuale insegna e il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni di cui al comma 1.

5. Le strutture ricettive localizzate in unità immobiliari soggette a vincoli storico culturali, possono esporre il segno distintivo all'interno dell'unità abitativa.

Art. 47

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123 /CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'articolo 49 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative, ad avvenuta attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 23, si applica la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente anche mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto a cura dell'Amministrazione comunale.
3. Il SUAP comunica alla Regione la segnalazione certificata d'inizio attività nonché tutti gli atti che comportano sospensione o cessazione dell'attività entro quindici giorni dall'avvenuta emanazione degli atti stessi.
4. Il SUAP provvede, a seguito del rilascio della classificazione ai sensi dell'articolo 51, all'aggiornamento dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione.

Art. 48

(Comunicazione di locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico)

1. I proprietari o gli usufruttuari degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico sono tenuti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 53 della Legge, a comunicare alla Regione, anche mediante il sistema informatico regionale, la locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico utilizzando lo specifico modello approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature dell'appartamento ammobiliato.
2. Con analogo decreto sono definite le modalità per la comunicazione di cui al comma 1.
3. All'atto della comunicazione i titolari sono tenuti a dichiarare che gli appartamenti sono in possesso dei requisiti di cui alla tabella "AAUT", allegata alle presenti disposizioni attuative.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti, in vece dei proprietari, anche dalle agenzie immobiliari che locano gli appartamenti quali mandatarie.
5. A seguito delle comunicazioni di cui al presente articolo la Regione, anche mediante il sistema informatico turistico regionale:
 - a) restituisce al proprietario copia della comunicazione vidimata;
 - b) predispone, l'elenco degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico anche ai fini delle iniziative promozionali;
 - c) procede all'invio alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti delle comunicazioni di cui al comma 1 nonché dell'elenco aggiornato degli appartamenti di cui alla lettera b.

Art. 49**(Norma transitoria per autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive esistenti)**

1. I Comuni, per le strutture ricettive esistenti, con esclusione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, a seguito della classificazione ai sensi dell'articolo 50 provvedono ad integrare le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività con gli estremi della classificazione stessa ed ad aggiornarle qualora necessario.

Art. 50**(Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)**

1. La Regione invia ai titolari delle strutture ricettive esistenti, con esclusione di quelle già classificate ai sensi dei regolamenti regionali n. 3/2009 e 3/2010 nonché degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la dichiarazione dei requisiti, recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva utilizzando gli specifici modelli approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente.
2. I titolari delle strutture ricettive provvedono a restituire, entro sessanta giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Nell'ambito di tale procedura i titolare delle strutture ricettive sono altresì tenuti a presentare:
 - a) un rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva, comprensivo delle altezze, in scala 1:100 nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali, servizi e dotazioni igienico-sanitarie nonché delle attrezzature;
 - b) documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo planimetrico;
 - c) la documentazione attestante il valido titolo di possesso dell'immobile o degli immobili costituenti la struttura ricettiva in capo al titolare;
 - d) la dichiarazione delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 44, utilizzando la specifica modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, provvede, mediante atto amministrativo, all'attribuzione della classificazione definitiva ed al successivo invio di copia vidimata della stessa al titolare della struttura ricettiva. La Regione, a classificazione avvenuta, provvede all'inserimento dei dati relativi alla classificazione nel sistema informativo turistico regionale.
5. La Regione può effettuare sopralluoghi al fine di verificare quanto dichiarato dal richiedente, nonché richiedere chiarimenti e documentazione integrativa assegnando un termine per la produzione degli stessi. In tale caso i termini di cui al comma 4 sono sospesi e riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste.
6. In caso di mancato adeguamento provvedono, mediante atto amministrativo, alla diniego della classificazione.

Art. 51**(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande)**

1. Le strutture ricettive che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione sono soggetti alle disposizioni di cui al Regolamento CE

852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati. La notifica o denuncia di inizio attività di cui al citato Regolamento CE 852/2004 è effettuata dai titolari utilizzando lo specifico modello approvato con deliberazione della Giunta.

2. Le strutture ricettive che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.

Art. 52

(Disciplina dei prezzi delle altre strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale).
2. I prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
3. Copia della tabella di cui al comma 2 è inviata dalla struttura ricettiva alla Regione entro il 30 novembre ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, devono essere applicate le ultime tariffe comunicate.
4. I prezzi delle strutture ricettive, conformi a quelli indicati nella citata tabella, sono riportati su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modello fornito e predisposto dalla Regione.
5. Nel caso in cui sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
6. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti disposizioni attuative non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:
 - a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
 - b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni, fatta eccezione delle piazzole occupate in modo stanziale;
 - c) bambini al di sotto dei dodici anni;
 - d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
 - e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni;
 - f) utilizzo di sistemi di intermediazione telematica GDS o similari.
7. Per le strutture ricettive è facoltà del titolare determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l'unità abitativa, comunque non prima delle ore dieci.
8. Il gestore della struttura ricettiva deve altresì definire e comunicare i costi dei servizi straordinari o comunque non ricompresi nelle tariffe di cui ai commi precedenti.

Art. 53

(Abrogazioni)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 della Legge a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative sono abrogati i regolamenti regionali:

- a) n. 3/2009 "Disposizioni di attuazione delle strutture ricettive del tipo affittacamere di cui alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)";
- b) n. 3/2010 "Disposizioni di attuazione delle altre strutture ricettive di cui al titolo III della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)".

ALLEGATO "AFF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "AFFITTACAMERE"	Livelli di Classifica (numero di "soli")		
		(1)	(2)	(3)
	Descrizione dei requisiti			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria			
1.01.1	assicurato 8/24			X
1.01.2	assicurato 4/24		X	
1.01.3	consegna chiavi ai clienti e reperibilità telefonica h. 24/24	X		
1.02	Servizio custodia valori			
1.02.1	in cassette di sicurezza singole nelle camere			X
1.03	Trasporto interno dei bagagli			
1.03.1	assicurato a cura del personale al momento dell'arrivo			X
1.04	Servizio di prima colazione			
1.04.1	in sale/aree comuni (4)			X
1.05	Frigobar nelle camere			X
1.06	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.06.1	dal gestore la lingua inglese			X
1.07	Cambio biancheria nelle camere superiore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.07.1	3 volte alla settimana			X
1.07.2	2 volte alla settimana		X	
1.07.3	1 volta alla settimana	X		
1.08	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno superiore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
1.08.1	tutti i giorni			X
1.08.2	3 volte alla settimana		X	
1.08.3	2 volte alla settimana	X		
1.09	Pulizia nelle camere superiore rispetto ad ogni cambio cliente			
1.09.1	ogni giorno			X
1.09.2	3 volte alla settimana		X	
1.09.3	2 volte alla settimana	X		
1.09.4	Occorrente per piccole pulizie a disposizione della clientela	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale delle camere			
	Per le nuove strutture			

2.01.1	il 100% (11)			X
2.01.2	almeno il 60% (6)		X	
2.01.3	almeno il 40% (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60%			X
2.01.5	almeno il 40% (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi)			
2.02.1	uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo			X
2.02.2	uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo		X	
2.02.3	uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo	X		
2.03	Riscaldamento in caso di apertura dal 1/10 al 30/4 obbligatorio			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per i clienti (8)			
2.04.1	Per i locali oltre i primi due piani			X
2.05	Dotazioni delle camere			
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino, sgabello per bagagli (il tavolino, i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.05.2	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.05.1)			X
2.05.3	specchio con presa corrente in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.06	Accessori nelle camere			
2.06.1	documentazione sull'affittacamere, sulla località e necessario per scrivere			X
2.06.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.07	Accessori nei bagni privati			
2.07.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.07.2	bagno schiuma - shampoo - riserva sapone		X	X
2.07.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.07.4	asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.07.5	cestino rifiuti - sacchetti igienici - sgabello	X	X	X
2.07.6	carta igienica e riserva	X	X	X
2.07.7	asciugacapelli			X
2.08	Accessori nei bagni comuni			
2.08.1	Carta igienica con riserva	X	X	X
2.08.2	Sapone	X	X	X
2.08.3	Salviette o altro sistema alternativo	X	X	X
2.08.4	Cestino per rifiuti	X	X	X
2.08.5	Asciugacapelli	X	X	X
2.09	Televisione			
2.09.1	TV color in tutte le camere		X	X
2.10	Connessioni informatiche			
2.10.1	Indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.11	Linee telefoniche esterne (9)			

2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza	X	X	X
3	Dotazioni e servizi complementari			
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		7	
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:		4	
			PUNTI	
3.01	Mobile bar posto in area comune;		0,5	
3.02	Connessione internet nelle camere;		1	
3.03	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere;		1	
3.04	Sala di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;		2	
3.05	Piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);		3	
3.06	Vasca idromassaggio in locale ad uso comune;		1	
3.07	Sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;		2	
3.08	Giardino / roof garden;		1	
3.09	Terrazze elioterapiche;		1	
3.10	Balconi ad uso comune;		0,5	
3.11	In presenza di posti auto in almeno il 70% delle camere (10);		5	
3.12	In presenza di posti auto in almeno il 40% delle camere (10);		3	
3.13	Poltrone in almeno il 60% delle camere;		1,5	
3.14	Angolo the/caffè;		1	
3.15	Aria condizionata nel 100% delle camere;		3	
3.16	Aria condizionata nei locali comuni;		1	
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;		3	
3.18	Telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;		1	
3.19	Internet point a disposizione della clientela;		1	
3.20	Servizio di ristorazione;		3	
3.21	Servizio di prima colazione;		1,5	
3.22	Servizio prima colazione in camera a richiesta;		0,5	
3.23	Cassaforte nella struttura;		0,5	
3.24	Lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese; (5)		1	
3.25	Cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;		1,5	
3.26	Pulizia camere tutti i giorni (se non già requisito obbligato);		1,5	
3.27	Localizzazione in edificio indipendente;		3	
3.28	Camere dotate di balconi e terrazzi;		1	
3.29	Affaccio diretto sul mare;		1	
3.30	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni (in tutto l'esercizio). (7)		3	

Note

- 1) obbligatori per il livello 1 sole.
- 2) obbligatori per il livello 2 soli.
- 3) obbligatori per il livello 3 soli.
- 4) Sono ammesse deroghe nei casi di comprovata impossibilità a reperire aree da destinare a tale scopo.
- 5) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.

- 6) Il requisito è assolto in presenza di locale bagno dedicato esclusivamente ad una camera e posizionato all'esterno della stessa, allo stesso piano.
- 7) L'impianto di allarme deve garantire che il segnale raggiunga il gestore indipendentemente dalla presenza dello stesso nell'affittacamere.
- 8) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- 9) Negli affittacamere non forniti di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
- 10) Tale requisito deve essere assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. Sono ammesse deroghe per le strutture localizzate nei centri storici per carenze di spazi destinati o da destinare a tale scopo da documentarsi.
- 11) Per le nuove strutture classificate ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2009 il requisito è assolto in presenza dell'80% di camere dotate di bagno privato.

ALLEGATO "CF"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE PER FERIE"(UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria
1.01.1	assicurato 4/24 con addetto, reperibilità telefonica in altri orari (1)
1.02	Servizio custodia valori
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (2)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.05	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.05.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana.
1.06	Pulizia nelle camere
1.06.1	giornaliera
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Locali bagno comuni
2.01.1	un w.c. e un lavabo ogni 6 posti letto, nonché una vasca o doccia e un bidet ogni 10 posti letto non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura
2.03	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere.
2.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.05	Ascensore per i clienti (3)
2.05.1	per le nuove strutture aventi locali oltre i primi due piani
2.06	Dotazioni delle camere

2.06.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino con abatjour e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.07	Accessori nei bagni comuni
2.07.1	carta igienica con riserva, sapone, cestino per rifiuti
2.08	Aree/sale di uso comune
2.08.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto
2.09	Televisione ad uso comune
2.10	Connessioni informatiche
2.10.1	indirizzo di posta elettronica
2.11	Linee telefoniche esterne (4)
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza

Note

- (1) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio. Il requisito non è obbligato nei casi di strutture autogestite.
- (2) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (3) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (4) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

ALLEGATO "OS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "OSTELLI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria.
1.01.1	assicurato 8/24 ore, reperibilità telefonica in altri orari
1.02	Servizio custodia valori
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore
1.03	Lingue estere correntemente parlate (1)
1.03.1	la lingua inglese
1.04	Cambio biancheria (lenzuola e federe) dei letti (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)
1.04.1	ad ogni cambio del cliente e comunque almeno una volta alla settimana
1.05	Fornitura asciugamani e asciugatoi da bagno a richiesta del cliente
1.06	Pulizia nelle camere
1.06.1	Giornaliera

1.07	Servizio di deposito bagagli
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Dotazioni igieniche comuni
2.01.1	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 6 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private
2.02	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura
2.03	Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere
2.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.05	Ascensore per i clienti (2)
2.05.1	Nelle nuove strutture per i locali oltre i primi due piani
2.06	Dotazioni delle camere
2.06.1	arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona cestino per rifiuti (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.07	Aree/sale di uso comune
2.07.1	un'area/sala per uso comune, distinta dall'eventuale sala ristorante di ampiezza complessiva non inferiore a 25 mq. per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni ulteriore posto letto
2.08	Accessori nei bagni comuni
2.08.1	carta igienica con riserva, sapone, cestino per rifiuti
2.09	Televisione ad uso comune
2.10	Connessioni informatiche
2.10.1	indirizzo di posta elettronica
2.11	Linee telefoniche esterne (3)
2.11.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune in grado di garantire le chiamate di emergenza

Note

- (1) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (2) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (3) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.

ALLEGATO "CAV"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE"	Livelli di Classifica		
		 (1)	 (2)	 (3)
	Descrizione dei requisiti			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento			
1.01.1	per Residence assicurato 4/24 ore, con un addetto in spazio apposito (4)			X
1.01.2	per Residence assicurato 2/24 ore, con un addetto (4)		X	
1.01.3	reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X
1.02	Divise per il personale			
1.02.1	per i Residence divise per il personale con targhette			X
1.03	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.03.1	dal gestore o addetto una lingua		X	X
1.04	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)			
	Lenzuola e federe			
1.04.1	ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.2	come 1.04.1 a richiesta del cliente	X		
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina			
1.04.3	ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta alla settimana		X	X
1.04.4	come 1.04.3 a richiesta del cliente	X		
1.05	Pulizia negli appartamenti			
1.05.1	ad ogni cambio di cliente	X	X	X
1.05.2	infrasettimanale a richiesta del cliente			X
1.06	Riassetto negli appartamenti (10)			
1.06.1	a richiesta 2 volte alla settimana		X	X
1.06.2	a richiesta 1 volta alla settimana	X		
1.07	Assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti	X	X	X
2.02	Locali bagno privati completi			
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto			X
2.02.2	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X	X	
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per i clienti (6)			
2.04.1	per i Residence con locali oltre il primo piano (escluso il pianterreno)			X
2.04.2	per i Residence con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	

2.04.3	per le CAV con locali oltre il secondo piano (escluso il pianterreno)		X	X
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura			X
2.05.1	Per i Residence lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura			X
2.05.2	Per le Cav lavatrice in ogni unità abitativa			X
2.06	Dotazioni degli appartamenti			
2.06.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio, (i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.06.2	Specchio	X	X	X
2.06.3	lampada da comodino	X	X	X
2.06.4	tavolo, sedie o panche	X	X	X
2.06.5	poltrone o divano per la zona soggiorno	X	X	X
2.07	Dotazioni per la cucina			
2.07.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X	X	X
2.07.2	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X	X
2.07.3	tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta	X		
2.07.4	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice. (almeno 2)			X
2.07.5	lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice (almeno 1)		X	
2.07.6	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti (7)	X	X	X
2.07.7	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria.	X	X	X
2.08	Accessori nei bagni privati			
2.08.1	asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)		X	X
2.08.2	asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta	X		
2.08.3	cestino rifiuti – sacchetti igienici – scopino - portarotolo	X	X	X
2.08.4	asciugacapelli			X
2.9	Televisione			
2.09.1	ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti			X
2.09.2	TV color in tutti gli appartamenti		X	X
2.10	Connessioni informatiche			
2.10.1	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.11	Linee telefoniche esterne (8)			
2.11.1	per i Residence una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X
2.12	Servizi igienici comuni (se presenti sale comuni)			
2.12.1	per i Residence servizi igienici destinati ai locali di uso comune	X	X	X
3	CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA			

3.01	Dotazioni di contenitori per la raccolta differenziata se effettuata dall'Amministrazione comunale	X	X	X
3.02	Posti di parcheggio, nell'esercizio o nelle adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale del numero degli appartamenti			
	per le nuove strutture di tipo Residence			
3.02.1	pari al 30 % degli appartamenti			X
3.02.2	pari al 10% degli appartamenti		X	
	per le strutture esistenti (9) di tipo Residence			
3.02.3	pari al 20% degli appartamenti			X
3.02.4	pari al 10% degli appartamenti		X	

n.b. se non diversamente specificato i requisiti si intendono per i residence e le case e appartamenti per vacanze.

4	Dotazioni e servizi complementari	
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno 40 punti	
		PUNTI
4.01	<input type="checkbox"/> 50% degli appartamenti insonorizzati (certificazione tecnica);	10
4.02	<input type="checkbox"/> 50% degli appartamenti per non fumatori;	8
4.03	<input type="checkbox"/> 30% degli appartamenti dotati di balconi e terrazzi;	10
4.04	<input type="checkbox"/> posti auto in misura non inferiore al 75% degli appartamenti (9)	20
4.05	<input type="checkbox"/> posti auto in misura non inferiore al 50% degli appartamenti (9)	15
4.06	<input type="checkbox"/> terrazze elioterapiche;	10
4.07	<input type="checkbox"/> affaccio diretto sul mare;	8
4.08	<input type="checkbox"/> giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati ad appartamento e comunque non inferiore a 75 metri quadrati;	12
4.09	<input type="checkbox"/> spiaggia privata;	15
4.10	<input type="checkbox"/> roof garden/terrazza panoramica;	12
4.11	<input type="checkbox"/> piscina (coperta – scoperta);	15
4.12	<input type="checkbox"/> sauna;	8
4.13	<input type="checkbox"/> vasca idromassaggio in locale ad uso comune;	8
4.14	<input type="checkbox"/> sala con attrezzi da palestra di almeno 15 metri quadrati;	10
4.15	<input type="checkbox"/> sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati;	8
4.16	<input type="checkbox"/> impianto sportivo (tennis, calcio, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf, impianto polivalente);	15
4.17	<input type="checkbox"/> sala riunioni almeno 20 posti;	10
4.18	<input type="checkbox"/> centro benessere;	20
4.19	<input type="checkbox"/> punto espositivo e promozionale di prodotti artigianali, agricoli, floreali ed enogastronomici;	5
4.20	<input type="checkbox"/> utilizzo di sistemi booking on line;	8
4.21	<input type="checkbox"/> asciugamani spiaggia/piscina;	5
4.22	<input type="checkbox"/> aria condizionata nelle unità abitative;	20
4.23	<input type="checkbox"/> servizio custodia valori;	5

4.24	<input type="checkbox"/> TV color ad uso comune;	5
4.25	<input type="checkbox"/> aree/sale ad uso comune (almeno 4 mq. per unità abitativa);	10
4.26	<input type="checkbox"/> servizio bar;	10
4.27	<input type="checkbox"/> lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (a richiesta)	5

Note

1. obbligatorio per il livello 1 ☀
2. obbligatorio per il livello 2 ☀☀
3. obbligatorio per il livello 3 ☀☀☀
4. Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente ad un determinato servizio.
5. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata o relazione asseverata.
7. Per persona: 2 coltelli, 2 forchette, 1 cucchiaio, 1 cucchiaino, 2 piatti piani ed 1 piatto fondo, 1 bicchiere (+ almeno 1 di riserva), 1 tazza, 1 tazzina e piattino.
Per appartamento: 1 batteria da cucina (comprensiva di padella antiaderente e pentolino per il latte), 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 piatto da portata, 1 grattugia, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 tagliere.
8. Nelle strutture non fornite di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
9. Il requisito si intende assolto mediante posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito il servizio di trasporto gratuito.
10. Per riassetto si intende la pulizia superficiale dell'appartamento con esclusione della zona cottura e dei relativi accessori, reso nell'orario stabilito dal gestore.

ALLEGATO "B&B"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "BED & BREAKFAST"	Livelli di Classifica		
		 (1)	 (2)	 (3)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Regole della casa			
1.01.1	orario di arrivo da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.2	orario di arrivo a discrezione del titolare	X		
1.01.3	orario di partenza da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.4	orario di partenza a discrezione del titolare	X		
1.01.5	orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti		X	X
1.01.6	orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X		
1.02	Servizio di prima colazione			
1.02.1	in sale/aree comuni	X	X	X
1.02.2	servita dal titolare e/o dai familiari			
1.02.3	self service	X		
1.02.4	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi dietetici			X
1.03	Servizio informazioni turistiche (4)	X	X	X
1.04	Lingue estere correntemente parlate (5)			
1.04.1	dal titolare e/o dal familiare una lingua			X
1.05	Cambio biancheria nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio cliente (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
	lenzuola e federe			
1.05.1	3 volte alla settimana			X
1.05.2	2 volte alla settimana		X	
1.05.3	1 volta alla settimana	X		
1.06	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)			
1.06.1	3 volte alla settimana		X	X
1.06.2	2 volte alla settimana	X		
1.07	Pulizia nelle camere ulteriore rispetto ad ogni cambio ospite			
1.07.1	3 volte alla settimana		X	X
1.07.2	2 volte alla settimana	X		
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi e dotati di acqua calda e fredda), espresso in percentuale delle camere (valori arrotondati per approssimazione all'unità)			
	Per le nuove strutture			

2.01.1	il 100%			X
2.01.2	almeno il 60%		X	
2.01.3	almeno il 40% (6)	X		
	Per le strutture esistenti			
2.01.4	almeno il 60%			
2.01.5	almeno il 40% (6)		X	
2.02	Locali bagno comuni (completi e dotati di acqua calda e fredda)			
2.02.1	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, ulteriore a quello usato dal titolare		X	X
2.02.2	un locale bagno completo, nel caso di camere non dotate di bagno privato, coincidente con quello usato dal titolare	X		
2.03	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nei periodi di cui alle ordinanze comunali			
2.03.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.04	Ascensore per gli ospiti (7)			
2.04.1	per i locali oltre i primi due piani			X
2.05	Dotazioni delle camere			
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino, i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X	X	X
2.05.2	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.05.1)			X
2.06	Accessori nelle camere			
2.06.1	documentazione sul bed & breakfast, sulla località e necessario per scrivere			X
2.06.2	asciugamano e telo da bagno in camere non dotate di bagno	X	X	X
2.06.3	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriore cuscini, coperta, e pantofole ecc.)			X
2.07	Accessori nei bagni privati			
2.07.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X
2.07.2	bagno schiuma – shampoo – riserva sapone		X	X
2.07.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.07.4	Asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.07.5	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva	X	X	X
2.07.6	accappatoio e ulteriore asciugamano.			X
2.08	Accessori nei bagni comuni			
2.08.1	carta igienica con riserva, sapone, salviette o sistema alternativo, cestino per rifiuti e asciugacapelli	X	X	X
2.09	Connessioni informatiche			
2.09.1	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.10	Linee telefoniche esterne (8)			
2.10.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune per chiamate di emergenza	X	X	X
2.11	Disponibilità di utilizzo di elettrodomestici e accessori.			

2.11.1	lavatrice, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, frigorifero, stendibiancheria, asciugatrice	Almeno 1	Almeno 2	Almeno 3
3	Dotazioni e servizi complementari			
	Le strutture classificate a 3 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:			12
	Le strutture classificate a 2 soli devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:			8
				PUNTI
3.01	mobile bar posto in area comune;			0,5
3.02	ricezione canali satellitari TV o equivalente x TV locale comune;			0,5
3.03	TV color in tutte le camere con ricezione canali satellitari;			1,5
3.04	locale di uso comune di superficie pari a mq. 1 per ogni posto letto;			2
3.05	piscina di almeno 10 mq. (coperta – scoperta);			3
3.06	vasca idromassaggio in locale ad uso comune;			1
3.07	sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq;			2
3.08	giardino / roof garden;			1
3.09	terrazze elioterapiche;			1
3.10	balconi ad uso comune;			0,5
3.11	presenza di posti auto in almeno il 70 % delle camere (9);			4
3.12	presenza di posti auto in almeno il 40 % delle camere (9);			2
3.13	poltrone in almeno il 60% delle camere;			0,5
3.14	angolo the/caffè;			0,5
3.15	aria condizionata nel 100% delle camere;			3
3.16	aria condizionata nei locali comuni;			1
3.17	100% delle camere dotato di bagno privato completo;			3
3.18	telefono nelle camere abilitato alla chiamata esterna;			1
3.19	connessione Internet nelle camere o connessione wireless			1
3.20	personal computer connesso a Internet a disposizione della clientela;			1
3.21	cassaforte nella struttura;			0,5
3.22	cassette di sicurezza nelle camere;			0,5
3.23	lingue estere correntemente parlate dal gestore 2 lingue tra cui l'inglese;			2
3.24	cambio biancheria nelle camere tutti i giorni;			1,5
3.25	pulizia camere tutti i giorni;			1,5
3.26	localizzazione in edificio indipendente;			3
3.27	camere dotate di balconi e terrazzi;			1
3.28	affaccio diretto sul mare;			1
3.29	servizio di prima colazione anche in spazi esterni (giardini, terrazze, ecc.)			1
3.30	servizio prima colazione in camera a richiesta;			1
3.31	varietà della colazione e utilizzo di prodotti tipici locali;			1
3.32	possibilità di personalizzare la colazione in considerazione di specifiche richieste degli ospiti anche in relazione a particolari regimi dietetici (se non già obbligo);			2
3.33	utilizzo di prodotti tipici locali per la cura e la pulizia della persona;			1
3.34	omaggio di benvenuto (fiori, dolci e biglietti dei mezzi pubblici, etc.);			0,5
3.35	dotazioni aggiuntive per la camera da letto: almeno 3 tra ulteriori cuscini, coperta, pantofole ecc. Per il bagno: almeno 3 tra asciugamani, accappatoio, set cortesia ecc.;			1,5
3.36	fermata di mezzi pubblici di linea entro 300 metri.			0,5

Note

1. Obbligatoro per il livello 1 ☀
2. Obbligatoro per il livello 2 ☀☀
3. Obbligatoro per il livello 3 ☀☀☀
4. Il titolare o suo familiare deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni da fornire sono le seguenti:
 - a) possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura e la destinazione richiesta;
 - b) conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura, essere in possesso di materiale informativo;
 - c) il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio.
5. E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
6. Il requisito è assolto in presenza di locale bagno dedicato esclusivamente ad una camera e posizionato all'esterno della stessa, allo stesso piano.
7. Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
8. Nei bed & breakfast non forniti di rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e dalla dotazione di telefono cellulare da rendere disponibile alla clientela.
9. Tale requisito deve essere assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti.

TABELLA "AAUT"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	REQUISITI
1.01	Recapito telefonico del proprietario o dell'agenzia immobiliare.
1.01.1	Recapito telefonico 24/24 ore. Nel caso di agenzie immobiliari il recapito è garantito negli orari di apertura. Negli appartamenti deve essere presente la lista dei numeri utili e di emergenza.
1.02	Pulizia negli appartamenti
1.02.1	ad ogni cambio di cliente
1.03	Assistenza all'ospite per interventi di manutenzione dell'unità abitativa e delle dotazioni che compromettano il soggiorno presso l'appartamento.
1.03.1	garantito nel periodo di permanenza dell'ospite
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutti gli appartamenti
2.02	Locali bagno privati completi (wc, bidet, vasca o doccia)
2.02.1	in tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto.
2.03	Riscaldamento obbligatorio in caso di locazione nei periodi di cui alle ordinanze comunali
2.04	Dotazioni degli appartamenti
2.04.1	arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini e l'armadio possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)
2.04.2	Specchio

2.04.3	lampada da comodino
2.04.4	tavolo, sedie o panche
2.04.5	poltrone o divano per la zona soggiorno
2.05	Dotazioni per la cucina
2.05.1	lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero, stendibiancheria.
2.05.2	attrezzatura idonea alla preparazione ad alla consumazione dei pasti
2.05.3	dotazioni per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio
2.06	Accessori nei bagni privati
2.06.1	cestino rifiuti – scopino - portarotolo

ALLEGATO "RA"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "RIFUGI ALPINI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	spazio attrezzato per il pernottamento
1.03	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.04	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.05	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito
1.06	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno
1.07	acqua potabile come da D.LgsI 31/01 e s.m.i. Nel caso in cui non sia presente la rete idrica l'acqua deve essere garantita mediante forme diverse di approvvigionamento.
1.08	servizi igienico-sanitari
1.09	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare
1.10	riscaldamento in tutto l'esercizio
1.11	idoneo impianto per la produzione di energia elettrica
1.12	piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino
1.13	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba
1.14	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario

ALLEGATO "RE"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI "RIFUGI ESCURSIONISTICI" (UNICO LIVELLO)
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto
1.02	riscaldamento in tutto l'esercizio
1.03	locale attrezzato per il pernottamento
1.04	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, armadio o soluzione equivalente e cestino rifiuti
1.05	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.06	spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande
1.07	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito

1.08	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno
1.09	acqua potabile come da D.Lgs 31/01 e s.m.i. Nel caso in cui non sia presente la rete idrica l'acqua deve essere garantita mediante forme diverse di approvvigionamento.
1.10	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione privata
1.11	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare
1.12	piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino
1.13	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba
1.14	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario

ALLEGATO "AS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "AREE DI SOSTA"
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E ATTREZZATURE
1.01	servizio di accettazione garantito dalle ore 6 alle ore 24 anche tramite reperibilità telefonica
1.02	sistema di rilevazione degli orari di arrivo e partenza degli ospiti
1.03	tenuta registro con annotazione delle targhe dei veicoli ospitati e dei periodi di sosta
1.04	un servizio igienico dotato di lavabo, wc, bidet e doccia dotata di piatto doccia per portatori di handicap; un wc ogni 30 ospiti, 1 lavabo ogni 30 ospiti ed un lavello per stoviglie ogni 10 piazzole
1.05	un erogatore di acqua potabile
1.06	impianti e attrezzature previsti dall'articolo 185, comma 77 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i e dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
1.07	sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentire la fruibilità notturna in sicurezza
1.08	Carta dettagliata del territorio e dei servizi ottenibili nella zona, esposta all'ingresso dell'area (1)

Note

(1) Devono essere indicati, qualora esistenti, i seguenti servizi: linee e stazioni ferroviarie, fermate di autobus locali e di linea, stazioni di rifornimento carburante, officine, soccorso stradale, farmacie, presidi sanitari, ospedali, ufficio postale, punti di informazione e assistenza turistica.

ALLEGATO "MAS"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE "MINI AREE DI SOSTA"
	Descrizione dei requisiti
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01	servizio di ricevimento garantito mediante reperibilità telefonica
1.02	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente
1.03	sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentire la fruibilità notturna in sicurezza
1.04	due servizi igienici dotati di lavabo, wc, bidet e doccia dotata di piatto doccia di cui uno attrezzato per portatori di handicap
1.05	erogatore di acqua potabile

ALLEGATO "AD"	TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI "ALBERGHI DIFFUSI"	Livelli di Classifica		
		*** (3)	**** (4)	***** (5)
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI			
1.01	Servizi di ricevimento e di portineria			
1.01.1	assicurato 24/24 ore, di cui 12 ore con almeno un addetto in via esclusiva per ciascun servizio (6)			X
1.01.2	assicurato 24/24 ore, di cui 12 ore con un addetto in via esclusiva (6)		X	
1.01.3	assicurati 24/24 ore, di cui 12 ore con almeno un addetto (7)	X		
1.02	Servizio di notte			
1.02.1	portiere di notte		X	X
1.02.2	addetto disponibile (7)(23)	X		
1.03	Servizio informazioni turistiche (8)			
1.03.1	assicurato nell'orario e con personale del ricevimento	X	X	X
1.04	Servizio custodia valori			
1.04.1	in cassette di sicurezza nelle camere		X	X
1.04.2	in cassette di sicurezza nel 50% delle camere	X		
1.04.3	in cassaforte dell'albergo	X	X	X
1.05	Trasporto interno dei bagagli nel caso di unità abitative raggiungibili con autovettura			
1.05.1	assicurato 24/24 ore a cura del personale di cui 16 ore a cura del personale addetto (7)			X
1.05.2	assicurato 16/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (9)		X	
1.05.3	assicurato 8/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela (9)	X		
1.06	Trasporto dei bagagli dall'area parcheggio alle unità abitative qualora non raggiungibili da autovettura (9)			
1.06.1	assicurato 24/24, su richiesta della clientela			X
1.06.2	assicurato 16/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela		X	
1.06.3	assicurato 8/24 ore a cura del personale, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela	X		
1.07	Servizio di prima colazione (10)(11)			
1.07.1	servizio in camera a chiamata (negli orari di erogazione del servizio)		X	X
1.07.2	In sala apposita			X
1.07.3	In locale/area destinata ad altri usi	X	X	
1.08	Servizio di bar nella sala/area ove è ubicato l'impianto (10)(11)			
1.08.1	assicurato 12/24 ore con addetto in via esclusiva (6) nelle restanti ore con addetto (7)			X

1.08.2	assicurato 12/24 ore con addetto in via esclusiva (6) e 8 ore con addetto (7)		X	
1.08.3	assicurato 8/24 ore con addetto (7)	X		
1.09	Servizio di bar nei locali/aree comuni (10)(11)			
1.09.1	assicurato 12/24 ore con addetto (7)		X	X
1.09.2	assicurato 8/24 ore (9)	X		
1.10	Servizio di bar nelle camere			
1.10.1	100% delle camere con frigobar e con servizio assicurato 12/24 ore a cura di addetto (7)			X
1.10.2	100% delle camere con frigobar e con servizio assicurato 8/24 ore a cura di addetto (7)		X	
1.10.3	assicurato 6/24 ore (9)	X		
1.11	Servizio ristorante (11) (12)			
1.11.1	servizio ristorante in locale apposito		X	X
1.11.2	servizio ristorante in sale/aree destinate anche ad altri usi	X		
1.12	Servizio di ristorante in camera (12)			
1.12.1	negli orari in cui viene effettuato il servizio ristorazione			X
1.13	Divise per il personale			
1.13.1	divise per il personale con targhette	X	X	X
1.14	Lingue estere correntemente parlate (13)(14)			
1.14.1	dal gestore o direttore 3 lingue tra cui l'inglese			X
1.14.2	dal gestore o direttore 2 lingue tra cui l'inglese		X	
1.14.3	dal gestore o direttore la lingua inglese	X		
1.14.4	dai capi servizio sala e ricevimento 2 lingue tra cui l'inglese		X	X
1.14.5	dai capi servizio sala e ricevimento l'inglese	X		
1.15	Servizio di centralino telefonico			
1.15.1	assicurato dal personale 24/24	X	X	X
1.16	Servizio sveglia	X	X	X
1.17	Cambio biancheria nelle camere o nei locali bagno annessi (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)			
	lenzuola e federe			
1.07.1	tutti i giorni (24)		X	X
1.07.2	ad ogni cambio del cliente e almeno 3 volte alla settimana	X		
	asciugamani e asciugatoi da bagno			
1.17.3	tutti i giorni	X	X	X
1.18	Lavatura e stiratura biancheria ospiti			
1.18.1	resa entro 24 h escluso festivi se consegnata prima delle ore 9		X	X
1.19	Pulizia nelle camere			
1.19.1	una volta al giorno con riassetto pomeridiano		X	X
1.19.2	una volta al giorno	X		
1.20	Esposizione prodotti tipici			
1.20.1	garantita mediante convenzione con esercizio pubblico preesistente caratterizzato da cucina tipica, ovvero fornita dal gestore dell'albergo diffuso in locale apposito	X	X	X
1.21	Servizio degustazione prodotti tipici			

1.21.1	disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizi pubblici o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze	X	X	X
1.22	Organizzazione del tempo libero			
1.22.1	garantita, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona	X	X	X
2	DOTAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE			
2.01	Acqua corrente calda e fredda in tutte le camere	X	X	X
2.02	Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale delle camere dell'albergo			
2.02.1	il 100 %		X	X
2.02.2	Il 100% delle camere fino alla capacità ricettiva minima di cui all'art. 30, comma 2; il 50% delle camere oltre la capacità ricettiva minima	X		
2.03	Locali bagno comuni			
2.03.1	uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato e comunque almeno uno ogni organismo edilizio con camere non dotate di bagno privato	X		
2.04	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni			
2.04.1	In tutto l'esercizio	X	X	X
2.05	Riscaldamento in caso di apertura dal 1/10 al 30/4 obbligatorio			
2.05.1	in tutto l'esercizio	X	X	X
2.06	Aria condizionata (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad un'altezza s.l.m. >500 mt.) (15)			
2.06.1	in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle camere	X	X	X
2.07	Ascensore per i clienti (15)			
2.07.1	qualunque sia il numero dei piani			X
2.07.2	per gli alberghi diffusi con progetti già avviati – o derivanti da conversione di alberghi tradizionali esistenti – con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X	
2.07.3	per i nuovi alberghi diffusi con locali oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)	X	X	
2.08	Dotazioni delle camere			
2.08.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, cestino, sgabello per bagagli (l'armadio, il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) dell'artigianato locale	X	X	X
2.08.2	specchio	X	X	X
2.08.3	lampada da comodino	X	X	X
2.08.4	ulteriore punto luce per leggere o scrivere	X	X	X
2.08.5	scrivania (in alternativa al tavolino di cui al punto 2.08.1)	X	X	X

2.08.6	specchio con presa corrente in camere non dotato di bagno	X		
2.09	Accessori nelle camere		X	X
2.09.1	necessario per cucito		X	X
2.09.2	documentazione sull'albergo e sulla località e necessario per scrivere			
2.10	Accessori nei bagni privati			
2.10.1	oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona		X	X
2.10.2	bagno schiuma – shampoo – riserva sapone	X	X	X
2.10.3	telo da bagno (per persona)	X	X	X
2.10.4	asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X
2.10.5	specchio a lente			X
2.10.6	cestino rifiuti – sacchetti igienici - sgabello	X	X	X
2.10.7	carta igienica e riserva	X	X	X
2.10.8	asciugacapelli	X	X	X
2.10.9	accappatoio da bagno		X	X
2.10.10	salvietta pulisciscarpe	X	X	X
2.11	Accessori nei bagni comuni			
2.11.1	carta igienica con riserva	X	X	X
2.11.2	sapone	X	X	X
2.11.3	salviette o altro sistema alternativo	X	X	X
2.11.4	cestino per rifiuti	X	X	X
2.12	Poltrone nelle camere			
2.12.1	una per posto letto			X
2.12.2	una per camera		X	
2.13	Televisione			
2.13.1	ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere		X	X
2.13.2	TV color in tutte le camere	X	X	X
2.13.3	in sala/area comune	X	X	X
2.14	Chiamata del personale			
2.14.1	chiamata telefonica diretta	X	X	X
2.15	Telefono nelle camere			
2.15.1	abilitato alla chiamata esterna	X	X	X
2.16	Connessioni informatiche			
2.16.1	connessione internet nelle camere (17)		X	X
2.16.2	internet point	X	X	X
2.16.3	indirizzo di posta elettronica	X	X	X
2.17	Linee telefoniche esterne (22)			
2.17.1	una linea telefonica con apparecchio per uso comune	X	X	X
2.18	Servizio fax a disposizione della clientela	X	X	X
2.19	Locali di servizio (offices) ai piani			X
2.20	Aree/sale di uso comune (18)			
2.20.1	di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a metri quadrati 2 per ognuno dei primi venti posti letto, metri quadrati 0,5 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, metri quadrati 0,25 per ogni posto letto oltre il quarantesimo maggiorata del 10%	X		

2.20.2	come 2.20.1 maggiorata del 30%		X	
2.20.3	come 2.20.1 maggiorata del 50%			X
	Sala ristorante			
2.20.4	in sale/aree comuni anche ad altri usi	X	X	X
	Bar			
2.20.5	banco bar posto in sala/area separata (19)		X	X
2.20.6	banco bar posto in sala/area comune (19)	X		
2.21	Servizi igienici locali comuni			
2.21.1	per le nuove strutture servizi igienici di pertinenza dei locali comuni e di somministrazione di alimenti e bevande, divisi per sesso	X	X	X
2.21.2	per le strutture esistenti servizio igienico di pertinenza dei locali comuni e di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso	X	X	X
2.22	Attrezzature per il tempo libero: incentivare la pratica di sport e comportamenti "sostenibili" di fruizione del territorio, mettendo a disposizione – direttamente o indirettamente – degli ospiti biciclette, attrezzatura sportiva ed escursionistica, guide e materiale informativo.	X	X	X
2.23	Locale di deposito a servizio della clientela: almeno n. 1 deposito all'interno del centro storico o nelle sue immediate vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette e altre attrezzature sportive	X	X	X
2.24	Segnaletica nello spazio urbano: ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall'ufficio ricevimento (20)	X	X	X
2.25	Dotazione di contenitori per la raccolta differenziata	X	X	X
3	CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA			
3.01	Posti di parcheggio destinati alla clientela, ubicati nella struttura o nelle adiacenze, senza limitazioni di tempo e in percentuale del numero delle camere (21)			
3.01.1	pari al 60% delle camere			X
3.01.2	pari al 40% delle camere		X	
3.01.3	pari al 10% delle camere	X		

4	Dotazioni e servizi complementari	
	Le strutture classificate a 4 stelle devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:	40
	Le strutture classificate a 5 stelle devono totalizzare un punteggio pari ad almeno:	70
		PUNTI
4.01	<input type="checkbox"/> 20% di camere con superficie superiore a 19 metri quadrati;	10
4.02	<input type="checkbox"/> 10% di suite sul complesso delle unità abitative;	8
4.03	<input type="checkbox"/> 50% di camere insonorizzate (certificazione tecnica);	10
4.04	<input type="checkbox"/> 50% di camere per non fumatori;	8
4.05	<input type="checkbox"/> 30% di camere con angolo the/caffè;	8
4.06	<input type="checkbox"/> 30% di camere dotate di balconi e terrazzi;	10
4.07	<input type="checkbox"/> terrazze elioterapiche;	10
4.08	<input type="checkbox"/> affaccio diretto sul mare;	8

4.09	<input type="checkbox"/> giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati a camera comunque non inferiore a 75 metri quadrati;	12
4.10	<input type="checkbox"/> spiaggia privata;	15
4.11	<input type="checkbox"/> roof garden/terrazza panoramica;	12
4.12	<input type="checkbox"/> piscina (coperta – scoperta);	15
4.13	<input type="checkbox"/> sauna;	8
4.14	<input type="checkbox"/> vasca idromassaggio in locale ad uso comune;	8
4.15	<input type="checkbox"/> sala con attrezzi da palestra di almeno 15 metri quadrati;	10
4.16	<input type="checkbox"/> sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati;	8
4.17	<input type="checkbox"/> impianto sportivo (tennis, calcio, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf, impianto polivalente);	15
4.18	<input type="checkbox"/> sala riunioni almeno 20 posti;	10
4.19	<input type="checkbox"/> centro benessere;	20
4.20	<input type="checkbox"/> sala congressi;	20
4.21	<input type="checkbox"/> rivendita interna (giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli);	5
4.22	<input type="checkbox"/> punto espositivo e promozione di prodotti artigianali, agricoli, floreali ed enogastronomici;	5
4.23	<input type="checkbox"/> utilizzo di sistemi di booking online;	8
4.24	<input type="checkbox"/> asciugamani spiaggia/piscina.	

Note

- (3) obbligatorio per il livello tre stelle.
- (4) obbligatorio per il livello quattro stelle.
- (5) obbligatori per il livello cinque stelle.
- (6) Per personale addetto in via esclusiva si intende la persona o le persone addette esclusivamente ad un determinato servizio.
- (7) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio.
- (8) Il personale della reception deve poter fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento, anche con l'ausilio di documentazione da rendere disponibile o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti:
 - d) Possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura alberghiera e la destinazione richiesta;
 - e) Conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura alberghiera, essere in possesso del relativo materiale informativo;
 - f) Conoscere in profondità il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari Aggiornati del servizio.
- (9) Nel caso di servizio assicurato senza specifiche, il servizio si intende garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.
- (10) Per le strutture classificate 3 e 4 stelle tale servizio può essere fornito mediante convenzione con esercizio pubblico localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze – comunque entro la distanza di 250 metri pedonali dal locale ricevimento – ovvero fornito nei locali della struttura a cura del personale addetto. In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando la priorità a quelli specifici della zona.
- (11) Nel caso in cui si ricorra a convenzione con esercizio pubblico esterno, il servizio dovrà essere garantito per un numero di ore non inferiori a quanto previsto ai punti 1.10, 1.11 e 1.12 in funzione dei diversi livelli di classificazione.

- (12) Per le strutture classificate 3 e 4 stelle tale servizio può essere fornito mediante convenzione con esercizio pubblico preesistente, localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze – comunque entro la distanza di 250 metri pedonali dal locale ricevimento – caratterizzato da cucina tipica, ovvero fornito dal gestore dell'albergo diffuso in locale apposito.
- (13) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
- (14) La conoscenza delle lingue può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
- (15) Sono ammesse deroghe a tale requisito in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
- (16) Arredamento di ogni singola unità abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con l'ambiente in cui l'unità abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità abitativa. Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale. Presenza di elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell'artigianato locale.
- (17) Sono ammesse deroghe a tale requisito nel caso di immobili con caratteristiche strutturali tali da impedire l'installazione dell'impianto. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata. In tali casi le strutture dovranno essere dotate di un numero adeguato di Internet Key da rendere disponibili per i clienti; sono ammesse inoltre deroghe per le strutture localizzate in aree servite da connessioni aventi caratteristiche inferiori a quelle ADSL.
- (18) Per le strutture classificate 3 e 4 stelle tale requisito può essere assolto, previa convenzione, mediante l'utilizzo di locali pubblici e privati esistenti localizzati nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze – comunque entro la distanza di 250 metri pedonali dal locale ricevimento. Tali locali devono disporre di aree/sale esclusivamente destinate agli ospiti dell'albergo diffuso. In tale caso la struttura ricettiva deve comunque essere dotata di un'area/sala di superficie non inferiore a metri quadrati 0,3 per ogni posto letto anche coincidente con il locale ricevimento.
- (19) Il banco bar si caratterizza per la presenza di dotazioni quali: macchina da caffè, lavello, frigo, acqua corrente, lavastoviglie, ecc.
- (20) Nel caso in cui i regolamenti comunali impediscano l'installazione della segnaletica, il requisito può essere assolto fornendo una cartina illustrante la localizzazione delle unità abitative e degli altri locali nei quali vengono erogati i servizi ed i percorsi per il loro raggiungimento.
- (21) Tale requisito è assolto attraverso: posti auto di proprietà della struttura, convenzioni con autorimesse esterne. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. Sono ammesse deroghe per le strutture localizzate nei centri storici per carenze di spazi destinati o da destinare a tale scopo a fronte di dichiarazione del Comune.
- (22) Nelle strutture ricettive non fornite da rete telefonica fissa, tale requisito è garantito mediante utenza telefonica mobile e da dotazione di telefoni cellulari nelle diverse camere/locali della struttura.
- (23) Nelle strutture classificate 3 stelle aventi una capacità ricettiva non superiore a 40 posti letto, il servizio è assicurato da un addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui non sono attivi i servizi di ricevimento e portineria.
- (24) Per le strutture classificate 4 stelle il requisito non si applica, con esclusione delle suite e junior suite, a fronte di diverso accordo con la clientela, in tal caso si applica il requisito richiesto per il livello inferiore.

Allegato "OD"

TABELLA OD: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature dell'Ospitalità diffusa
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria – informazioni: assicurati nell'ambito del centro di ricevimento 12/ 24 ore con almeno un addetto. Il personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull'offerta del territorio. Presso il centro di ricevimento deve essere messo a disposizione dei clienti materiale informativo turistico sul territorio, in particolare sull'ambiente, sulla storia, sui prodotti tipici, sulla cultura e folclore locale.
1.02 Servizio di prima colazione: obbligatorio per le strutture costituite da camere e garantito presso esercizi pubblici preesistenti convenzionati con l'ospitalità diffusa, posti ad una distanza massima di 500 ml di percorrenza pedonale dalle stesse, ovvero fornito direttamente dal gestore in locali di uso comune. In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.
1.03 Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 8/24 ore presso esercizi pubblici convenzionati con l'ospitalità diffusa posti ad una distanza massima di 500 ml di percorrenza pedonale dai locali comuni, ovvero fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi a cura del personale addetto.
1.04 Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce 2 lingue tra cui l'inglese.
1.05 Servizio di ristorazione: obbligatorio nelle strutture di tipo albergo, locanda e affittacamere per le unità abitative costituite da camere e fornito presso preesistenti esercizi di ristorazione caratterizzati da cucina tipica ed aderenti all'ospitalità diffusa, ovvero fornito direttamente dal/dai gestori delle singole strutture ricettive. Il servizio deve essere situato entro una distanza dalle strutture percorribile in auto in massimo 20 minuti.
1.06 Organizzazione del tempo libero: garantire, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona.
1.07 Punto esposizione prodotti tipici: requisito obbligatorio all'interno del centro di ricevimento oppure all'esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro abitato oppure nelle sue immediate vicinanze.
1.08 Servizio degustazioni prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro abitato o nelle sue immediate vicinanze.
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune presso ogni struttura ricettiva.
2.02 Internet point a disposizione della clientela: uno presso ogni struttura partecipante.

2.03 Sale di uso comune: presso il centro di ricevimento o altra struttura: di superficie complessiva non inferiore a metri quadrati 4 per ognuno dei primi dieci posti letto, metri quadrati 0,6 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, metri quadrati 0,25 per ogni posto letto oltre il quarantesimo.

La fornitura delle sale comuni, previo convenzionamento con l'albergo diffuso, può avvenire mediante utilizzo di locali pubblici o privati esistenti

2.04 Servizi igienici nei locali comuni: in ogni locale comune, accessibili a portatori di handicap.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 742

PSR Liguria 2014 - 2020: bando per la presentazione delle proposte formative e delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla misura M1.1 "attività formativa". importo euro 1.750.000,00

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa:

1. di autorizzare l'avvio delle procedure per la presentazione delle proposte formative nonché delle domande di sostegno e di pagamento a valere sull'azione a) "attività formativa" della sottomisura M01.01 del PSR.
2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle proposte formative nonché delle domande di sostegno e di pagamento e delle relative istruttorie, di cui agli allegati n. 1, n. 1.A, n. 1.B, n. 2, utilizzando la specifica modulistica (modelli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di attivare n. 3 sessioni per ciascuna delle quali sono definiti le focus area, i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle proposte formative, come segue:

sessione	apertura termini	chiusura termini	Focus area
1^ sessione	dal 2 ottobre 2018	al 20 novembre 2018	2.a, 2.b, 3.a, 4.0 (4.a, 4.b, 4.c), 6.a
2^ sessione	dal 2 aprile 2019	al 15 maggio 2019	2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.0 (4.a, 4.b, 4.c), 5.c, 5.e, 6.a
3^ sessione	dal 2 ottobre 2019	al 20 novembre 2019	2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.0 (4.a, 4.b, 4.c), 5.c, 5.e, 6.a

4. di porre a bando la somma complessiva di euro 1.750.000,00, considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR, suddivisa per gruppi di focus area e per ciascuna sessione, come segue;

sessione	gruppi focus area (FA)								Totale
	FA 2.a	FA 2.b	FA 3.a	FA 3.b	FA 4.0 (4.a, 4.b, 4.c)	FA 5.c	FA 5.e	FA 6.a	
1^	200.000	40.000	60.000	0	150.000	0	0	100.000	550.000
2^	150.000	30.000	50.000	30.000	100.000	40.000	30.000	150.000	580.000
3^	150.000	30.000	50.000	30.000	150.000	30.000	30.000	150.000	620.000
totale	500.000	100.000	160.000	60.000	400.000	70.000	60.000	400.000	1.750.000

5. di individuare ai sensi del DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata per la misura M01.01 del PSR, come risulta dall'allegato n. 2, che fa parte integrante e necessaria al presente atto.
6. di stabilire le percentuali di riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato 6 del citato DM n. 1867/2018, come segue:

punteggio	percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x \geq 4$	25%

7. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
8. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo di stabilire con proprio atto, sentita la competente Autorità di gestione del PSR, eventuali variazioni dei termini per la presentazione delle proposte formative e delle domande di sostegno e pagamento, anche per eventuali motivate esigenze connesse alla funzionalità del SIAR.
9. di individuare, fatte salve le specifiche attribuzioni precisate nel Bando, la struttura regionale competente per l'attuazione del presente provvedimento nel Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo.
10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
11. di stabilire che, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 750**Adesione della Regione Liguria all'accordo per il credito 2015 per la sospensione dei debiti delle pmi verso il sistema creditizio.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- il 3 agosto 2009 è stato firmato, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, l'avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio;
- l'obiettivo dell'avviso è quello di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili;
- l'avviso si propone inoltre di promuovere il processo di patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, per le quali le tensioni sono particolarmente acute anche a causa della minore solidità finanziaria;

CONSTATATO che:

- per realizzare i suddetti obiettivi, l'avviso ha identificato le seguenti operazioni:
 - a) sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
 - b) sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
 - c) allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;

PRESO ATTO che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su proposta del coordinamento politico delle Regioni in materia di Attività produttive, con nota del 12 novembre 2009, ha comunicato al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Presidente dell'ABI, la condivisione dell'avviso comune, con la possibilità di sospendere il pagamento di debiti assistiti da sostegno pubblico, purché ciò non comporti una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un aggravio a carico dell'ente pubblico che ha concesso l'agevolazione;
- con la stessa nota si è stabilito che ciascuna Amministrazione regionale, con propri atti, individuerà puntualmente l'elenco degli interventi/leggi di incentivazione regionale a cui si estende l'applicazione del suddetto avviso;

PREMESSO che con provvedimento n° 781/2010 la Giunta regionale ha deliberato di aderire alle previsioni dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, così come integrato con l'Addendum in data 23 dicembre 2009, approvando l'elenco delle misure di incentivazione regionale a cui estendere l'applicazione dei benefici previsti dall'avviso comune ;

CONSTATATO che il 16/02/2011 è stato firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il nuovo "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese", con il quale è stato prorogato al 31/07/2011 l'avviso comune del 03/08/2009 per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario e che, conseguentemente, la Regione Liguria ha aderito alla proroga con deliberazione n° 271 del 04/03/2011;

PRESO ATTO che il 28/02/2012 è stato firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il nuovo accordo "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese", con scadenza al 31/12/2012, che ricomprende, tra l'altro, la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario, già prevista nell'avviso comune del 03/08/2009;

PRESO ATTO altresì che il 21/12/2012 è stata sottoscritta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali la proroga al 31/03/2013 delle "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese";

PRESO ATTO inoltre che il 20/03/2013 è stata sottoscritta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali un'ulteriore proroga al 30/06/2013 delle "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese";

CONSTATATO che il 1 luglio 2013, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata "Accordo per il credito 2013" che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con le "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28 febbraio 2012. In attesa del completamento delle procedure di adesione al nuovo accordo da parte delle banche, le "Nuove misure per il credito alle PMI" sono state prorogate al 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha rinnovato l'adesione ai sopra richiamati accordi fino al 30/09/2013 con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 214/2001, n. 271/2011, n. 259/2012, n. 351/2012, n. 240/2013, n. 528/2013 e n.1111/2013;

PRESO ATTO che con DGR 1430 del 15/11/2013 la Regione Liguria ha deciso di aderire, a far data dal 01/10/2013, al rinnovo della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario già prevista nell'Avviso Comune sottoscritto, in data 3 agosto 2009, dal Ministero dell'Economia, l'ABI e le associazioni imprenditoriali, così come integrato con l'Addendum in data 23 dicembre 2009 nonché alle "Nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese" del 28 febbraio 2012, fino al 30/06/2014;

PRESO ATTO che con DGR 1487 del 25/11/2014 la Regione Liguria ha deciso di aderire, a far data dal 01/07/2014, al rinnovo della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario già prevista nell'"Accordo per il credito 2013" fino al 31/12/2014;

PRESO ATTO che con DGR 336 del 20/03/2015 la Regione Liguria ha deciso di aderire, a far data dal 01/01/2015, al rinnovo della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario già prevista nell'"Accordo per il credito 2013" fino al 31/03/2015;

PRESO ATTO che con DGR 950 del 24/08/2015 la Regione Liguria ha deciso di aderire, a far data dal 01/04/2015, al rinnovo della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario già prevista nell' "Accordo per il credito 2015" fino al 31/12/2017;

PRESO ATTO che con DGR 903 del 06/11/2017 la Regione Liguria ha approvato il nuovo l'elenco delle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale a cui estendere l'applicazione del beneficio previsto, indicate nell'ALLEGATO A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che l'ABI in data 13/12/2017 ha sottoscritto con le Associazioni di rappresentanza delle imprese l'estensione al 31/07/2018 le previsioni contenute nell' Accordo per il credito 2015 e che in data 27/07/2018 è stata sottoscritta l'ulteriore estensione al 31/10/2018, tra cui rientrano le misure di sospensione dei finanziamenti già prese in considerazione nella DGR 903 del 06/11/2017 sopra citata;

RITENUTO che, l'estensione della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario per le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale, rappresenti uno strumento utile per fronteggiare i pesanti riflessi della crisi globale sul sistema economico produttivo nonché per gli eventi naturali verificatesi nella regione Liguria;

RITENUTO pertanto, di aderire a far data dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 ottobre 2018 all' "Accordo per il credito 2015" relativamente alla misura di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario, stabilendo che tale sospensione riguarderà gli strumenti finanziari contemplati nell'allegato A alla presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica Dott. Andre Benveduti

DELIBERA

- 1) Di aderire, a far data dal 01/01/2018 e fino al 31/10/2018 all'"Accordo per il credito 2015" relativamente alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario;
- 2) di approvare l'allegato A contenente l'elenco delle misure di incentivazione regionale nei confronti delle quali opererà la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario;
- 3) di stabilire che l'estensione del beneficio previsto per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le misure di incentivazione regionale non comporti una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo, né alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;
- 4) di stabilire che l'applicazione del beneficio previsto dalle misure di incentivazione regionale indicate nell'ALLEGATO A, dovrà comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti normative settoriali, con particolare riferimento alla disciplina in materia di aiuti di stato;

- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Tesoro affinché aggiorni l'elenco contenente la lista delle agevolazioni pubbliche ammesse ai benefici dell'Avviso nonché all'ABI – Associazione Bancaria Italiana;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito istituzionale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 751

Emergenza crollo Ponte Morandi. Sospensione debiti pmi colpite dall'evento relativi agli interventi agevolativi regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di attivare un'iniziativa di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese che hanno subito danni in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10 noto come ponte Morandi nel Comune di Genova, così come individuate a seguito della presentazione della segnalazione dei danni occorsi ai sensi e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 30/08/2018, con riferimento agli interventi agevolativi regionali da attuarsi mediante la sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine agevolati sottoscritti con FILSE spa;
- di disciplinare l'accesso alle operazioni di sospensione dei debiti sopraindicate secondo le condizioni e modalità indicate nell'allegato A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale
- di individuare nella FILSE SPA in qualità di gestore degli strumenti agevolativi sopra individuati il soggetto deputato a dare attuazione alla presente deliberazione mediante l'adozione di tutti gli atti idonei allo scopo;

- di rendere noto il contenuto del presente atto mediante
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A

CONDIZIONI OPERATIVE

Possono beneficiare le PMI, che hanno presentato la segnalazione dei danni occorsi ai sensi e con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 30/8/2018, che al momento della presentazione della domanda di sospensione non abbiano posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

Sono ammissibili operazioni di sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti.

Le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse rispetto al contratto originario o l'applicazione di commissioni e di spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da FI.L.S.E. SpA nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione; sono inoltre realizzate senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Le rate oggetto della richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

In presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l'estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Ai fini della concessione della sospensione dei debiti l'impresa interessata deve inoltrare, entro il 30 giugno 2019, apposita domanda a FI.L.S.E. SpA che vi provvede dopo aver verificato che l'impresa sia in possesso delle suindicate condizioni di accesso e aver modificato il piano di ammortamento dell'operazione, rideterminato l'intensità di aiuto, verificando il rispetto delle intensità massime di aiuto e provveduto alle modifiche contrattuali a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 754

Comune di Sarzana - Verifica assoggettabilità a VAS ex art.13 l.r. n. 32/2012 e s.m. per intervento di Riqualficazione e recupero di fabbricato commerciale esistente in variante al PRG fra via Variante Cisa e via Pecorina. Esclusione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

in relazione all'intervento di riqualificazione e recupero funzionale di fabbricato commerciale esistente con realizzazione di parcheggi e rotatoria stradale fra via Variante Cisa e via Pecorina, nel Comune di Sarzana:

1. per i motivi indicati in premessa e in dettaglio esposti nella Relazione Tecnica n.76 del 18 luglio 2018 - allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale - di escludere, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della l.r. n.32/2012 e s.m., dalla procedura di VAS la variante al PRG del Comune di Sarzana sottesa all'intervento subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla ridetta relazione n.76;
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato, per estratto, sul BURL, e integralmente sul sito web dell'autorità procedente.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissis: La relazione tecnica è rinvenibile al seguente indirizzo
[www.ambienteinliguria.it/ territorio/ Vas/ procedimenti conclusi](http://www.ambienteinliguria.it/territorio/Vas/procedimenti conclusi))

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12/09/2018 N. 755

“OCM VINO Promozione nei Paesi terzi: Avviso per la presentazione progetti campagna 2018-2019”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante *“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”*;

PRESO ATTO del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) trasmesso alla Commissione Europea il 01/03/2018 con la relativa ripartizione dello stanziamento previsto dalla OCM tra le misure da realizzarsi nel quinquennio 2019-2023;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 60710 del 10 agosto 2017 “OCM Vino - Modalità attuative della misura promozione sui mercati di Paesi terzi”;

VISTO il Decreto Dirigenziale MIPAAF n. 70468 del 29/09/2017 OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017

VISTO il Decreto Direttoriale MIPAAF n. 0055508 del 27/07/2018 OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017;

TENUTO CONTO che il Decreto Direttoriale MIPAAF citato individua a carico delle Regioni una serie di scadenze tra le quali:

- a) **26 ottobre 2018**, quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire alle Regioni partecipanti le graduatorie dei **progetti multi regionali** e l'importo dei fondi di quota regionale di competenza;
- b) **5 novembre 2018**, quale termine entro cui le Regioni partecipanti ai **progetti multi regionali** fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;
- c) **9 novembre 2018**, quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad AGEA la **graduatoria dei progetti multi regionali** ammissibili a contributo;
- d) **13 novembre 2018**, quale termine entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad AGEA la graduatoria dei **progetti regionali ammissibili a contributo**, nonché ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto

ATTESO che i termini sopracitati non sono ulteriormente prorogabili, giacché stabiliti e concordati a livello nazionale;

DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO del Decreto MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo: Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019" e del successivo Decreto n. 3815 del 03/07/2018 "Rimodulazione finanziaria relativa all'anno 2018" che attribuivano alla Regione Liguria € 141.327,00 per la Promozione sui Mercati dei Paesi terzi;

RITENUTO necessario e urgente consentire ai soggetti che ne hanno titolo di poter presentare progetti di Promozione del vino con i fondi assegnati alla Regione Liguria, allo scopo di non precludere una possibilità di sostegno economico alla promozione dei viticoltura ligure;

CONSIDERATO che, al fine di poter ottemperare alle scadenze di cui al citato Decreto Direttoriale MIPAAF, risulta opportuno fare in modo che le proposte progettuali pervengano alla Regione Liguria entro e non oltre

- per i Progetti multi regionali: entro le ore 14:00 del 15/10/2018
- e per i Progetti regionali: entro le ore 14:00 del 15/10/2018

CONSIDERATO che, avvalendosi delle esperienze di analoghi procedimenti realizzati negli ultimi anni, la filiera vitivinicola regionale aderisce generalmente sia ai progetti regionali che a quelli multi regionali e che, pertanto, anche nella annualità 2018 si intende garantire tale opzione attribuendo, in fase preventiva, la disponibilità finanziaria messa a disposizione della Regione Liguria, così come da Decreto n. 3815 del 03/07/2018 "Rimodulazione finanziaria relativa all'anno 2018", secondo la seguente ripartizione:

Progetti regionali	70%	€ 98.929,00
Progetti multi regionali con partecipazione della Regione Liguria	30%	€ 42.398,00

assicurando comunque una diversa ripartizione, sulla base delle domande pervenute, garantendo comunque priorità ai progetti regionali fermi restando i criteri di valutazione di cui al D. D. n. 0070468 del 29/09/2017 e D. D. MIPAAF n. 0055508 del 27/07/2018;

CONSIDERATO che per i progetti regionali, così come previsto all'art. 12 comma 7 del DM n. 60710 del 10 agosto 2017 "OCM Vino - *Modalità attuative della misura promozione sui mercati di Paesi terzi*", la Regione Liguria ritiene congruo, in relazione anche alle dimensioni economiche medie dei potenziali soggetti proponenti, definire come limite inferiore del contributo concedibile per i progetti regionali l'importo di €. 30.000,00 (corrispondente ad un progetto di importo minimo non inferiore a €. 60.000,00);

RITENUTO di avvalersi, ad esclusione di quanto fin qui proposto come scelta discrezionale della Regione Liguria, per quanto riguarda le norme generali, le modalità di attuazione della misura nonché dei criteri e procedure di valutazione dei progetti, di quanto disposto dai richiamati:

- D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017 "OCM Vino - Modalità attuative della misura promozione sui mercati di Paesi terzi" e
- Decreto Direttoriale MIPAAF N.0055508 del 27/07/2018 OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017; compresi gli Allegati A, B,C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R ed S;

CONSIDERATO che il suddetto DM n. 60710/2017 prevede che per la valutazione di tutti i progetti pervenuti (regionali, multi regionali e nazionali) le Amministrazioni di competenza provvedano ad istituire apposite commissioni di valutazione;

CONSIDERATO inoltre opportuno integrare le specifiche relative alla predisposizione, presentazione e valutazione dei progetti regionali e multi regionali campagna 2018-2019, così come dettagliate dai DM n. 60710/2017 e n.0055508/2018, con ulteriori indicazioni operative di cui all'ALLEGATO 1 quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

1. Di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'avvio delle procedure per l'invito alla presentazione dei progetti alla misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino per la campagna 2018 -2019;
2. Di stabilire, in fase preventiva, la ripartizione delle risorse finanziarie di competenza secondo quanto di seguito riportato, e nel rispetto dei criteri di valutazione indicati dal D.D. n. 0055508 del 27/07/2018,

Progetti regionali	70%	€ 98.929,00
Progetti multi regionali con partecipazione della Regione Liguria	30%	€ 42.398,00

Di disporre che eventuali risorse non assegnate a favore dei progetti multi regionali vengano attribuite a favore dei Progetti regionali approvati e non finanziati, nel rispetto dei criteri di valutazione richiamati al punto 1. del presente dispositivo;

3. Di stabilire l'adozione come limite inferiore del contributo concedibile, per i progetti regionali, l'importo di €. 30.000,00 (corrispondente ad un progetto di importo minimo non inferiore a €. 60.000,00)
4. Di avvalersi, ad esclusione di quanto fin qui proposto come scelta discrezionale della Regione Liguria, per quanto riguarda le norme generali di attuazione della misura di quanto disposto dai:
 - D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017 "OCM Vino - Modalità attuative della misura promozione sui mercati di Paesi terzi" e
 - Decreto Direttoriale MIPAAF N.0055508 del 27/07/2018 OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018/2019. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017; compresi gli Allegati da A, B,C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R ed S;
5. Di stabilire che le domande presentate ai sensi del presente atto devono pervenire alla Regione Liguria, nelle modalità definite nell'Allegato 1 quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, entro e non oltre i seguenti termini:
 - per i Progetti multi regionali: entro le ore 14:00 del 15/10/2018,
 - e per i Progetti regionali: entro le ore 14:00 del 15/10/2018;
6. Di approvare ai fini della predisposizione, presentazione e valutazione dei progetti regionali e multi regionali campagna 2018-2019, le ulteriori indicazioni di cui all'ALLEGATO 1 quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
7. Di dare mandato al DIRETTORE GENERALE del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro di provvedere alla individuazione, con proprio ordine di servizio, di una commissione di valutazione dei progetti regionali che perverranno;
8. Di dare mandato al Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole di provvedere ad ogni altra ulteriore azione necessaria all'espletamento delle procedure necessarie alla conclusione del procedimento nonché al coordinamento con le altre regioni cointeresate oltre che con il M.I.P.A.A.F. ed AGEA;
9. Di dare la massima divulgazione ai contenuti del presente atto nonché di disporre la pubblicazione sul sito internet regionale www.agriligurianet.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
10. Di stabilire che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito internet regionale www.agriligurianet.it.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1

Regione Liguria - "OCM VINO _ Avviso per la presentazione progetti campagna 2018-2019" - Indicazioni procedurali

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Sulla base di quanto stabilito dal Decreto MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018 "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo: Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2018" e del successivo Decreto n. 3815 del 03/07/2018 "Rimodulazione finanziaria relativa all'anno 2018", risultano disponibili, per la Promozione sui Mercati dei Paesi terzi, complessivamente alla Regione Liguria €. 141.327,00.

La Regione Liguria intende avvalersi della possibilità di attivare e o aderire a progetti multiregionali. A tale scopo vien individuata in via preventiva una ripartizione delle disponibilità secondo la tabella sottoriportata:

Tipologia progettuale	% ripartizione	Disponibilità preventiva indicata
Progetti regionali	70%	€ 98.929,00
Progetti multiregionali con capofila Regione Liguria	0%	€ 0,00
Progetti multiregionali con partecipazione della Regione Liguria	30%	€ 42.398,00
Totale	100%	€ 141.327,00

Le eventuali risorse non assegnate, a favore dei progetti multiregionali, verranno attribuite a favore dei Progetti regionali approvati e non finanziati;

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PROGETTI

Le domande, e relativa documentazione progettuale, presentate ai sensi del presente atto devono pervenire entro e non oltre i seguenti termini:

Progetti regionali e multi regionali: entro le ore 14:00 del 15 ottobre 2018

Le domande, e la relativa documentazione progettuale costituita dagli allegati di cui al D. D. n. 0055508 del 29/07/2018 "OCM VINO - Misura Promozione sui mercati dei Paesi Terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2018-2019. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017", devono essere recapitate alla:

Regione Liguria – Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Floricoltura
attraverso il seguente indirizzo di posta certificata:
protocollo@pec.regione.liguria.it

Si rammenta, al fine di agevolare la spedizione della intera documentazione così come prevista dal citato D.D. 0055508 del 29/07/2018, che gli allegati da inviare in esclusivo formato .pdf non possono superare la dimensione di 350 MB; oltre tale dimensione occorre procedere con invii frazionati.

L'intera documentazione progettuale dovrà essere composta e suddivisa secondo le indicazioni di cui all'Art. 4 del citato D.D. 0055508 del 29/07/2018.

Allo scopo di facilitare le operazioni di valutazione l'intera documentazione, esclusivamente in formato elettronico, dovrà inoltre essere anticipata anche attraverso l'invio (nelle modalità .zip e similari o attraverso sistemi tipo Jumbo Mail o We Transfer) al seguente indirizzo di posta elettronica:

roberto.barichello@regione.liguria.it

COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Comitato di Valutazione, per i progetti regionali, si atterrà a quanto previsto dall'Art. 11 del D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017 e agli Art. 7, 8 e 9 del D.D. 0055508 del 29/07/2018.

DIMENSIONE ECONOMICA DEI PROGETTI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Fermo restando all'Art. 6 del D.D. 0055508 del 29/07/2018, per i progetti regionali, così come previsto all'art. 12 comma 7 del DM n. 60710 del 10 agosto 2017 "OCM Vino - Modalità attuative della misura promozione sui mercati di Paesi terzi", la Regione Liguria ritiene congruo, in relazione anche alle dimensioni economiche medie dei potenziali soggetti proponenti, definire come limite inferiore del contributo concedibile l'importo di €. 30.000,00 (corrispondente ad un progetto di importo minimo non inferiore a €. 60.000,00);

DURATA DEI PROGETTI

I progetti presentati non possono eccedere la durata di mesi 12 così come indicato dal D.D. n. 0055508 del 29/07/2018.

SOGGETTI PROPONENTI

Fermo restando quanto indicato dall'Art. 3 del D.M. 60710 del 10/08/2017, i progetti regionali potranno essere presentati esclusivamente da soggetti che hanno sede operativa nella regione Liguria.

PUBBLICITÀ

Al fine di offrire la massima pubblicità ai progetti presentati e approvati, sia a carattere regionale che multiregionale con la partecipazione di aziende liguri, gli stessi saranno pubblicati dalla Regione Liguria sul sito www.agriligurianet.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i partecipanti al presente invito che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione Liguria, acquisiti a seguito del presente invito, verranno trattati nel rispetto del Reg. U.E. 2016/679

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale citata nel presente avviso o resa operativa dalle regioni interessate da progetti multiregionali ai quali parteciperanno eventualmente aziende vitivinicole liguri.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/09/2018 N. 756

Presa d'atto delle decisioni del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico Regionale nell'incontro del 19 settembre 2018 e approvazione modalità attuative strumento agevolativo di garanzia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del verbale della seduta del Comitato di Indirizzo del 19 settembre 2018 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale di cui all' Allegato A ;
- di stabilire i seguenti indirizzi di utilizzo delle risorse del fondo strategico regionale ai fini dello sviluppo imprenditoriale di cui all'art. 4, comma 2 Allegato A della l. r. 34/2016, disponibili, per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro, formulati dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 19/9/2018, la cui gestione avviene attraverso la società in house FI.L.S.E. S.p.A.:
 - 2 milioni di euro da destinarsi ad interventi di garanzia dedicati al sostegno finanziario del circolante a favore di PMI a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Ponte Morandi;
- di approvare le modalità attuative per la concessione di agevolazioni nella forma di garanzie a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante per le piccole e medie imprese che hanno subito danni conseguenti al crollo di tratto del Viadotto Polcevera – Autostrada A10 nel Comune di Genova di cui all'allegato B alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. di procedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione dello strumento agevolativo;
- di pubblicare sul sito internet della Regione Liguria l'atto;
- di pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria per estratto l'atto e integralmente l'allegato B.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(Segue allegato B)

**FONDO DI GARANZIA "EMERGENZA PONTE MORANDI"
A FRONTE DI "INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA PONTE MORANDI"
CON SOSTEGNO FINANZIARIO DEL CIRCOLANTE A FAVORE DI PMI**

Dotazione iniziale (da Fondo Strategico):	Euro 2/mil a costo zero. Incrementabile risorse regionali e/o pubblico / private (a costo zero)
Regime:	"de minimis"
Beneficiari:	PMI che hanno presentato il modello AE
Finalità:	sostegno finanziario del Circolante a favore di PMI a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Ponte Morandi"
Avviso pubblicato in data:	a cura FI.L.S.E., entro fine settembre 2018
Periodo di apertura dell'Avviso:	avviso aperto dal 09/10/2018 al 30/09/2019
Fase di ramp up:	sino al 30/09/2019 (salvo chiusura per esaurimento fondi)
Garanzia del Fondo:	per capitale ed interessi (oltre a spese accessorie)
Modalità A "Garanzia diretta del Fondo":	fino all'80% del fin.to deliberato dalla Banca Convenzionata
Modalità B "Garanzia indiretta del Fondo":	80% della garanzia rilasciata da un Confidi Convenzionato a supporto del fin.to deliberato
Eventuali altre garanzie:	ammissibili, ma non reali (nel limite di garanzie e controgaranzie agevolate sul finanziamento non superiore all'80% dello stesso)
Garanzia "atipica" obbligatoria:	acquisizione di impegno alla canalizzazione di eventuali risarcimenti da terzi (pubblici o privati)
Importo del fin.to garantito:	da 10/mila a 180/mila (per entrambe le modalità)
Durata pre-amm.to:	da 12 a 18 mesi
Durata dell'amm.to:	amm.to da 24 a 72 mesi
Criterio per l'ammissibilità alla garanzia:	1 - Requisiti formali e 2 - Preventiva delibera bancaria (per Modalità A) o concessione della garanzia (per Modalità B)
Delibera di garanzia del Fondo:	verificato quanto previsto dall'Avviso
Modalità contrattuale per l'erogazione del fin.to:	contratto unico da sottoscrivere entro 30 giorni dalla data di emissione della garanzia, o controgaranzia, del Fondo, con erogazione immediata
Tempistiche per la realizzazione degli interventi:	18 mesi dalla data di erogazione del fin.to, garantendo il conseguimento di risultati e ricadute atti al superamento dell'emergenza
Rendicontazione esclusivamente a FI.L.S.E.:	entro 24 mesi dalla data di erogazione del fin.to con inoltro a FI.L.S.E. di estratto conto bancario e relazione sui risultati e sulle ricadute
Valutazione dell'ammissibilità:	Modalità A: "al finanziamento" (Banca), Modalità B: "al fin.to controgarantito" (Confidi). Per entrambe le modalità: "al Fondo di garanzia" (FI.L.S.E.)
Condizioni Convenzionate: per la Modalità A (garanzia diretta):	Tasso Convenzionato Spese istruttoria /affidamento/messa a disposizione:
	zero

per la Modalità B (garanzia indiretta):	Commissioni massime Confidi Convenzionate Spese istruttoria:
	zero
Effetto moltiplicatore risorse Regionali:	"su garanzie rilasciate dal Fondo": "x7" (euro 14.000.000)
(calcolato sui 2/mil iniziali)	"su finanziamenti" (con garanzia 80%): non meno di "x8,75%" (per non meno di euro 17.500.000 di fin.ti erogati)
Controlli:	come previsti da Bando

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/09/2018 N. 757

Approvazione delle disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche relative all'agricoltura ed alla pesca a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 a Genova, del 14/8/2018.

IL DIRIGENTE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare le disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche agricole e della pesca a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, del 14/08/2018, riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di stabilire che le presenti disposizioni siano valide esclusivamente per la segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche agricole e della pesca a seguito del sopracitato evento.
3. Di stabilire che le schede di segnalazione possono essere presentate dalla data di approvazione del presente atto e devono pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12 del giorno 8 ottobre 2018.
4. Di confermare la competenza del Settore Ispettorato agrario regionale di cui alla d.G.r. n. 1321/2016 in ordine alla gestione delle segnalazioni di danno, presentate con le disposizioni approvate con il presente provvedimento, dando contestualmente mandato al suddetto Settore di raccordare le attività di ricognizione previste dalla suesposta Ordinanza n. 539 del 20/8/2018 con le presenti disposizioni.
5. Di dare atto che la presente rilevazione riveste fini meramente ricognitivi e quindi le segnalazioni pervenute non danno diritto né forniscono garanzia di erogazione di contributi.
6. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione e del relativo allegato sul BURL.
- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DANNI OCCORSI
ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE AGRICOLE, A SEGUITO DEL CROLLO DI UN TRATTO
DEL VIADOTTO POLCEVERA SULLA A10 A GENOVA AVVENUTO IL 14/08/2018**

La segnalazione del danno può essere presentata alla sede dell'Ispettorato Agrario Regionali, competente per territorio tramite consegna a mano o inviata a mezzo raccomandata, fax o PEC, entro le ore 12 del 8 ottobre 2018 .

Gli indirizzi ai quali inviare o consegnare le segnalazioni di danno MODELLO AF sono i seguenti:

Ispettorato Agrario Regionale – GENOVA
Via Brigate Partigiane, 2 Piano 7
16129 GENOVA
Numero Fax 0105485500
PEC – protocollo@pec.regione,liguria.it

Ispettorato Agrario Regionale – IMPERIA
Viale Matteotti, 50
18100 IMPERIA
Numero Fax 0183296489
PEC – protocollo@pec.regione,liguria.it

Ispettorato Agrario Regionale – LA SPEZIA
Via XXIV Maggio, 3
19100 LA SPEZIA
Numero Fax 018721157
PEC – protocollo@pec.regione,liguria.it

Ispettorato Agrario Regionale - SAVONA
Corso Italia, 1
17100 SAVONA
Numero Fax 019801304
PEC – protocollo@pec.regione,liguria.it

Di seguito si riporta il modello AF di segnalazione danno alle attività economiche relative all'agricoltura ed alla pesca a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, avvenuto il 14/08/2018.

Mod. AF

**SEGNALAZIONE DANNO
ATTIVITA' ECONOMICHE RELATIVE ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA**

EVENTO EMERGENZIALE DEL 14/08/2018

DA COMPILARE E TRASMETTERE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 8 OTTOBRE 2018

**Alla Regione Liguria
Settore Ispettorato Agrario Regionale**

Il/La sottoscritto/a nato/a

il / /, residente a

Via n

recapito telefonico

codice fiscale

In qualità di legale rappresentante / titolare dell'attività economica

Denominazione /ragione sociale

con sede legale nel Comune di Prov. (.....)

indirizzo

PEC

recapito telefonico e-mail

codice fiscale Partita IVA

settore di attività

Attiva e iscritta alla CCIAA di non iscritta (barrare)

**SEGNALAZIONE DANNO
Mod. AF ATTIVITA' ECONOMICHE RELATIVE ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA**

In relazione ai danni occorsi (barrare) nella sede legale in altro luogo (specificare di seguito)

Comune di Prov.(.....)

indirizzo.....

ORDINANZE SINDACALI EMESSE PER L'IMMOBILE N° del / /

Interruzione dell'attività per n..... giorni stimati (massimo 1 anno):.....

Comunicata al Comune di..... no si, in data / /

Specificare la situazione che ha causato l'interruzione dell'attività:

.....

.....

.....

DICHIARA

- che i danni segnalati con la presente scheda sono stati causati dagli eventi in oggetto;
- che i danni subiti, sulla base di quanto verificato dal sottoscritto, sono i seguenti :

1) danni a beni immobili, fabbricati (compresi impianti fissi):
(specificare tipo di danno e se l'immobile è di proprietà del richiedente o di terzi; in tale caso indicare il titolo di disponibilità)

.....
.....
.....

Totale dei danni punto 1) Euro

L'unità immobiliare danneggiata è stata edificata nel rispetto delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, o comunque, al momento dell'evento, le stesse erano conseguite in sanatoria ai sensi della normativa vigente

2) danni a macchinari, attrezzature, veicoli, arredi (specificare tipo di danno) :

.....
.....
.....

Totale dei danni punto 2) Euro

SEGNALAZIONE DANNO

Mod. AF ATTIVITA' ECONOMICHE RELATIVE ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA

3) danni a prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte (specificare tipo di danno)

.....
.....
.....

Totale complessivo dei danni punto 3) Euro

4) spese tecniche

a titolo esemplificativo perizia sui danni (non obbligatoria in questa fase), progettazione, indagini geologiche

.....
.....
.....

Totale complessivo dei danni punto 4) Euro

5) danni correlati all'interruzione dell'attività:

a) mancato guadagno (indicare l'importo - quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata - specificando i dati utilizzati per la determinazione del danno - n° giorni stimati di interruzione dell'attività, per un massimo di 12 mesi, e importo dei redditi prodotti risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata);

.....
.....
.....

b) oneri aggiuntivi per il personale (specificare l'importo e la descrizione degli oneri);

.....
.....
.....

c) oneri aggiuntivi aziendali (specificare l'importo e la descrizione degli oneri);

d) altri oneri aggiuntivi (specificare l'importo e la descrizione degli oneri);

Totale complessivo dei danni punto 5) Euro

**SEGNALAZIONE DANNO
Mod. AF ATTIVITA' ECONOMICHE RELATIVE ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA**

6) danni indiretti subiti dalle attività economiche che non hanno interrotto l'attività:

a) mancato guadagno (specificare l'importo e la descrizione del danno);

b) oneri aggiuntivi per il personale (specificare l'importo e la descrizione degli oneri);

c) oneri aggiuntivi aziendali (specificare l'importo e la descrizione degli oneri);

d) altri oneri aggiuntivi (specificare l'importo e la descrizione degli oneri);

Totale complessivo dei danni punto 6) Euro

Il danno relativo alla voce / voci è coperto da polizza assicurativa;
(da indicare qualora il rimborso sia già stato effettuato) l'avvenuto rimborso assicurativo è pari ad Euro

Importo totale dei premi sostenuti nel quinquennio precedente

Totale complessivo dei danni subiti (1+2+3+4+5+6) Euro

L'impresa ha non ha (barrare) richiesto o ottenuto altri benefici in relazione all'evento
in oggetto ed a ristoro dei danni arrecati. (in caso affermativo indicare tipologia e importo del beneficio)

**IL SOTTOSCRITTO DA ATTO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DI DANNO
NON DA DIRITTO NE' FORNISCE GARANZIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. (UE) 679/2016, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo ha diritto a chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, nonché tutti i diritti di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati è Regione Liguria, Via Fieschi 15 – 16121 Genova.
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale

data/...../.....

Firma

.....

N.B. Alla scheda dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica dei danni occorsi, per i danni di cui ai punti da 1 a 4.

SEGNALAZIONE DANNO
Mod. AF ATTIVITA' ECONOMICHE RELATIVE ALL'AGRICOLTURA ED ALLA PESCA

**INSERIRE
FOTOGRAFIA/E**

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 12/09/2017 n. 1226**Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011– € 140.000,00 (26 Provvedimento).****IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 28 dicembre 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 - 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 9 marzo 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale delle Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 - 1° provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 3 agosto 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell'Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota prot. IN/2018/15837 del 16 agosto 2018, il Settore Affari Generali ha richiesto di apportare, stante l'urgenza di provvedere all'incremento delle spese relative al servizio di pulizia e alla pubblicazione dei relativi bandi gara, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 140.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 1 “Servizi Istituzionali,

Generali e di Gestione, Programma 3 “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”:

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2018:

Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione”

Programma 3 “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato”

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

		(Euro)
Cap. 110	“Spese di viaggio e pedaggi autostradali”	-5.000,00
U.1.03.02.02.000		(cinquemila/00)
Struttura 141120		
Cap. 339	“Spese per acquisto carburanti per automezzi”	-5.000,00
U.1.03.01.02.000		(cinquemila/00)
Struttura 141120		
Cap. 409	“Spese per riscaldamento, condizionamento, illuminazione, gas, acqua”	-20.000,00
U.1.03.02.05.000		(ventimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 425	“Spese postali, telegrafiche, bolli e carte bollate”	-10.000,00
U.1.03.02.16.000		(diecimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 430	“Spese per libri, pubblicazioni, giornali, abbonamenti riviste, gazzette ufficiali”	-20.000,00
U.1.03.01.01.000		(ventimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 410	“Spese per pulizia, portierato, vigilanza, stampa e rilegatura”	+100.000,00
U.1.03.02.13.000		(centomila/00)
Struttura 141120		
Cap. 420	“Spese per cancelleria e materiale di consumo”	-20.000,00
U.1.03.01.02.000		(ventimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 440	“Spese per servizio inserzioni e pubblicazioni”	-60.000,00
U.1.03.02.16.000		(sessantamila/00)
Struttura 141120		
Cap. 476	“Spese di pubblicità legale per l’espletamento di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture in favore di soggetti che si avvalgono della stazione unica appaltante regionale (SUAR)”	+40.000,00
U.1.03.02.16.000		(quarantamila/00)
Struttura 141120		

====

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 140.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione, Programma 3 “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”:

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 – esercizio 2018 per euro 140.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione, Programma 3 “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”:

Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione”

Programma 3 “Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato”

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”

		(Euro)
Cap. 110	“Spese di viaggio e pedaggi autostradali”	-5.000,00
U.1.03.02.02.000		(cinquemila/00)
Struttura 141120		
Cap. 339	“Spese per acquisto carburanti per automezzi”	-5.000,00
U.1.03.01.02.000		(cinquemila/00)
Struttura 141120		
Cap. 409	“Spese per riscaldamento, condizionamento, illuminazione, gas, acqua”	-20.000,00
U.1.03.02.05.000		(ventimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 425	“Spese postali, telegrafiche, bolli e carte bollate”	-10.000,00
U.1.03.02.16.000		(diecimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 430	“Spese per libri, pubblicazioni, giornali, abbonamenti riviste, gazzette ufficiali”	-20.000,00
U.1.03.01.01.000		(ventimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 410	“Spese per pulizia, portierato, vigilanza, stampa e rilegatura”	+100.000,00
U.1.03.02.13.000		(centomila/00)
Struttura 141120		
Cap. 420	“Spese per cancelleria e materiale di consumo”	-20.000,00
U.1.03.01.02.000		(ventimila/00)
Struttura 141120		
Cap. 440	“Spese per servizio inserzioni e pubblicazioni”	-60.000,00
U.1.03.02.16.000		(sessantamila/00)
Struttura 141120		
Cap. 476	“Spese di pubblicità legale per l’espletamento di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture in favore di soggetti che si avvalgono della stazione unica appaltante regionale (SUAR)”	+40.000,00
U.1.03.02.16.000		(quarantamila/00)
Struttura 141120		

 ===

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 12/09/2018 n. 1227

Reiscrizione di economie di spesa vincolata sul bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi art. 51 del D.Lgs. 118/2011 – euro 1.366.457,00 (2 provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 e dalla legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 28 febbraio 2018 che determina le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n.13 “Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2017”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 28 dicembre 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 - 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 9 marzo 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale delle Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 - 1° provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 3 agosto 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell’Assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

PRESO ATTO che nella predetta legge regionale 13/2018 sono state rilevate, tra le altre, le seguenti economie di spesa vincolate:

Capitolo entrata	Capitolo spesa	Economia	Es. provenienza
1353	5111	1.366.457,00	2017
TOTALE		1.366.457,00	

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2018/15597 del 8 agosto 2018 il Direttore del Dipartimento salute e Servizi Sociali ha richiesto la reiscrizione della seguente somma nell’ambito della Missione 13 – Programma 7 (provenienza capitolo 5111):

Cap. destinazione	Economia
5115 nuova istituzione	1.366.457,00
TOTALE	1.366.457,00

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla reiscrizione della somma di euro 1.366.457,00 onde consentire l’impegno delle economie vincolate rilevate con la citata legge 13/2018;

DECRETA

1. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018—2020 – esercizio 2018, in termini di competenza:
 - a) Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2018-2020 in termini di competenza – esercizio 2018:

	(euro)
Entrata	
Utilizzo avanzo vincolato corrente	+1.366.457,00 (unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
	+1.366.457,00
Spesa	
Missione 13 "Tutela della salute"	
Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria"	+1.366.457,00 (unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
	+1.366.457,00

b) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 in termini di competenza – esercizio 2018:

	(euro)
Entrata	
Utilizzo avanzo vincolato corrente	+1.366.457,00 (unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
	+1.366.457,00
Spesa	
Missione 13 "Tutela della salute"	
Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria"	+1.366.457,00
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"	(unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
	+1.366.457,00

c) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 in termini di competenza - esercizio 2018:

	(euro)
Entrata	
Capitolo 10 Utilizzo avanzo vincolato corrente	+1.366.457,00 (unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
	+1.366.457,00
Spesa	
Missione 13 "Tutela della salute"	
Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria"	
Capitolo 5115 "Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma 946 della legge 28/1282015, n. 208" - reiscrizione	+1.366.457,00 (unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
	+1.366.457,00

2. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018—2020 – esercizio 2018, in termini di cassa:

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2018-2020 per Missioni e Programmi in termini di cassa – esercizio 2018:

	(euro)
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”	
Programma 1 “Fondo di riserva”	
Titolo 1 “Spese correnti”	-1.366.457,00
	(unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
Missione 13 “Tutela della salute”	
Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria”	+1.366.457,00
	(unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
===	

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 in termini di cassa – esercizio 2018:

	(euro)
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”	
Programma 1 “Fondo di riserva”	
	-1.366.457,00
	(unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
Missione 13 “Tutela della salute”	
Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria”	
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”	+1.366.457,00
	(unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
===	

c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 in termini di cassa - esercizio 2018:

	(euro)
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”	
Programma 1 “Fondo di riserva”	
Capitolo 9590 “Fondo di riserva per sopprimere ad eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa in parte corrente”	-1.366.457,00
	(unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)

		(euro)
Missione 13 "Tutela della salute"		
Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria"		
Capitolo 5115 U.1.04.01.02.00 0 Struttura 179136	"Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per la prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma 946 della legge 28/1282015, n. 208" - reiscrizione	+1.366.457,00 (unmilionetrecentosessantaseimilaquattrocentocinquantesette/00)
		===

3. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

(segue allegato)

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie
Rif. 0 del 0 n. 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (I)				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (I)				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+1.366.457,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti				
	previsione di competenza				+1.366.457,00
	previsione di cassa				

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie
Rif. 0 del 0 n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
<i>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</i>					
1307 PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	Spese correnti				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.366.457,00		
		previsione di cassa	+1.366.457,00		
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 13.007 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.366.457,00		
		previsione di cassa	+1.366.457,00		
TOTALE MISSIONE 13	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.366.457,00		
		previsione di cassa	+1.366.457,00		
<i>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI</i>					
2001 PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	Spese correnti				
		residui presunti			
		previsione di competenza		-1.366.457,00	
		previsione di cassa			
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	residui presunti			
		previsione di competenza		-1.366.457,00	
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		-1.366.457,00	
		previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.366.457,00		
		previsione di cassa	+1.366.457,00		

pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.366.457,00		
	previsione di cassa		+1.366.457,00		
					-1.366.457,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 20/09/2018 N. 1364**Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Macroaggregato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011– € 10.000,00 (27° Provvedimento)**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 28 dicembre 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 - 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 9 marzo 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale delle Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 - 1° provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 3 agosto 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell'Assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2018/15322 del 3 agosto 2018, il Vice Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti ha richiesto di apportare, al fine di procedere alla progettazione dell'intervento di contrasto dell'erosione di un tratto in sponda destra del rio Torbido in comune di Genova, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per euro 10.000,00 in

termini di competenza nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 1 "Difesa del suolo", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi":

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2018:

(euro)		
Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 1 "Difesa del suolo"		
Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"		
Cap. 2338 U.1.03.02.09.000 Struttura 153158	"Manutenzione ordinaria e riparazione inerenti la difesa del suolo e gestione di opere di terza categoria"	-10.000,00 (diecimila/00)
Cap. 2371 Nuova istituzione U.1.03.02.11.000 Struttura 153158	"Prestazioni professionali e specialistiche per interventi inerenti la difesa del suolo"	+10.000,00 (diecimila/00)
====		

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 1 "Difesa del suolo", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi":

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 – esercizio 2018 per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 1 "Difesa del suolo", Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi":

(euro)		
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 1 “Difesa del suolo”		
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”		
Cap. 2338 U.1.03.02.09.000 Struttura 153158	“Manutenzione ordinaria e riparazione inerenti la difesa del suolo e gestione di opere di terza categoria”	-10.000,00 (diecimila/00)
Cap. 2371 Nuova istituzione U.1.03.02.11.000 Struttura 153158	“Prestazioni professionali e specialistiche per interventi inerenti la difesa del suolo”	+10.000,00 (diecimila/00)
===		

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 20/09/2018 N. 1365**Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2018- 2020 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 – € 132.000,00 (12° Provvedimento).****IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 28 dicembre 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2018 – 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2018, n. 1 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 - 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 9 marzo 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale delle Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 - 1° provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 3 agosto 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell'Assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2018/15322 del 3 agosto 2018, il Vice Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti ha richiesto di apportare, al fine di trasferire al comune di Albenga ed al Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense le somme necessarie per la manutenzione ordinaria del torrente Arroscia e del fiume Magra, la variazione compensativa nello stato di previsione della spesa per complessivi euro 132.000,00 in termini di competenza nell'ambito della Missione

9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 1

- Variazione allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 in termini di competenza – esercizio 2018:

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”		
Programma 1 “Difesa del suolo”		
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”		
(Euro)		
Cap. 2338 U.1.03.02.09.000 Struttura 153158	“Manutenzione ordinaria e riparazione inerenti la difesa del suolo e gestione di opere di terza categoria”	-132.000,00 (centotrentaduemila/00)
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”		
Cap.2333 U.1.04.01.02.000 Struttura 153155	“Trasferimento corrente di fondi ad enti delle amministrazioni locali per interventi inerenti la difesa del suolo e gestione di opere di terza categoria”	+132.000,00 (centotrentaduemila/00)
====		

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alla variazione compensativa richieste per euro 132.000,00 in termini di competenza nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 1 “Difesa del suolo”, dal Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” al Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2018-2020 – esercizio 2018 per euro 132.000,00 in termini di competenza nell’ambito della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 1 “Difesa del suolo”, dal Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” al Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”:
- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 in termini di competenza – esercizio 2018:

(Euro)		
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”		
Programma 1 “Difesa del suolo”		
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”		-132.000,00 (centotrentaduemila/00)
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”		
Programma 1 “Difesa del suolo”		
Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”		+132.000,00 (centotrentaduemila/00)
====		

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2018-2020 in termini di competenza - esercizio 2018:

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"		
Programma 1 "Difesa del suolo"		
Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"		
(Euro)		
Cap. 2338 U.1.03.02.09.000 Struttura 153158	"Manutenzione ordinaria e riparazione inerenti la difesa del suolo e gestione di opere di terza categoria"	-132.000,00 (centotrentaduemila/00)
Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti"		
Cap.2333 U.1.04.01.02.000 Struttura 153155	"Trasferimento corrente di fondi ad enti delle amministrazioni locali per interventi inerenti la difesa del suolo e gestione di opere di terza categoria"	+132.000,00 (centotrentaduemila/00)
===		

2. è dato atto che ai sensi del paragrafo 11.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 4/2, la variazione approvata con il presente atto non deve essere trasmessa al tesoriere ai sensi dell'art.10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudia Morich

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ 12/09/2018 n. 1217**L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "MACONDO TRE", con sede in Sarzana (La Spezia).**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l'Associazione "MACONDO TRE", con sede in Sarzana (La Spezia), codice fiscale 91058190116, iscritta con il codice alfanumerico SS-SP-99-2004;
2. di specificare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di stipulare accordi e convenzioni nonché di poter accedere ai contributi, così come previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 42/2012;
3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Liguria;
4. di notificare all'Associazione "MACONDO TRE", con sede in Sarzana (La Spezia), copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' 12/09/2018 n. 1218

L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "PORTO FRANCO LA SPEZIA", con sede in La Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l'Associazione "PORTO FRANCO LA SPEZIA", con sede in La Spezia, codice fiscale 91077830114, iscritta con il codice alfanumerico ED-SP-10-2012;
2. di specificare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di stipulare accordi e convenzioni nonché di poter accedere ai contributi, così come previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 42/2012;
3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Liguria;
4. di notificare all'Associazione "PORTO FRANCO LA SPEZIA", con sede in La Spezia, copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' 12/09/2018 n. 1222**L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle odv, dell'Associazione "WWF LA SPEZIA", con sede in La Spezia.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

- 1 di cancellare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l'Associazione "WWF LA SPEZIA", con sede in La Spezia, codice fiscale 91071000110, iscritta con il codice alfanumerico AM-SP-001-2012;
- 2 di specificare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di stipulare accordi e convenzioni nonché di poter accedere ai contributi, così come previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 42/2012;
- 3 di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4 di notificare all'Associazione "WWF LA SPEZIA" con sede in La Spezia, copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' 12/09/2018 n. 1223**L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle odv, dell'Associazione "TERANGA", con sede in Genova.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

- 1 di cancellare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l'Associazione "TERANGA", con sede in Genova, codice fiscale 95156640104, iscritta con il codice alfanumerico SS-GE-004-2012;
- 2 di specificare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di stipulare accordi e convenzioni nonché di poter accedere ai contributi, così come previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 42/2012;
- 3 di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4 di notificare all'Associazione "TERANGA" con sede in Genova, copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE, IMMIGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA' 12/09/2018 n. 1224

L.r. 42/2012. Art. 18. Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle odv, dell'Associazione "FIR-CB PROVINCIA GENOVA", con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

- 1 di cancellare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l'Associazione "FIR-CB PROVINCIA GENOVA", con sede in Genova, codice fiscale 95136540101, iscritta con il codice alfanumerico PC-GE-008-2010;
- 2 di specificare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di stipulare accordi e convenzioni nonché di poter accedere ai contributi, così come previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge regionale 42/2012;
- 3 di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4 di notificare all'Associazione "FIR-CB PROVINCIA GENOVA" con sede in Genova, copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

